

La Svizzera e l'Unione europea



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE**

Introduzione

L'Unione europea (UE) è un partner fondamentale per la Svizzera, che è situata non solo al centro dell'Europa, ma anche e soprattutto nel cuore dell'UE. Con quest'ultima, e con i suoi Stati membri, condivide valori culturali e storici. Tre delle quattro lingue nazionali svizzere sono parlate negli Stati membri dell'UE. Dal canto suo, la Svizzera è anch'essa un partner di primo piano per l'Unione europea.

Una politica europea attiva è quindi di fondamentale importanza per la prosperità del Paese. La Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea, ma persegue una politica europea basata su accordi settoriali bilaterali. Dall'Accordo sul libero scambio del 1972 e dopo il «no» allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, la Svizzera e l'UE hanno progressivamente creato una rete di accordi sempre più fitta. L'approccio bilaterale consente alla Svizzera di condurre una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei. Gli elettori hanno confermato e sostenuto la via bilaterale in occasione di varie votazioni.

Le relazioni strette con l'UE e i suoi Stati membri sono essenziali soprattutto per la piazza economica svizzera. Nel 2014, il volume delle esportazioni dalla Svizzera verso l'UE è stato di circa 114 miliardi di franchi, quello delle importazioni dall'UE si è attestato sui 131 miliardi di franchi. Il 55 per cento circa delle esportazioni svizzere è stato destinato all'UE, mentre la quota delle importazioni svizzere dall'UE ha toccato circa il 73 per cento.

Grazie al grande mercato interno di cui dispone, l'UE non soltanto è la maggiore potenza economica mondiale, davanti a Stati Uniti e Giappone, ma, in quanto unione di 28 Stati, svolge un ruolo importante per la pace e la stabilità nel continente europeo. Inoltre, l'UE non si è solo ampliata geograficamente, ma ha anche visto intensificarsi la cooperazione tra i suoi Stati membri, in particolare nella politica economica e monetaria, nonché nella politica in materia di affari interni e giustizia.

Accogliendo l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» nella votazione del 9 febbraio 2014, la maggioranza del popolo e dei Cantoni si è espressa a favore di un nuovo sistema d'immigrazione in Svizzera. Anche se questo «sì» a un nuovo articolo costituzionale non equivale a un «no» alla via bilaterale, l'esito della votazione ha reso più difficili i rapporti tra la Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale ha tuttavia ribadito la volontà di mantenere e di sviluppare ulteriormente le strette e importanti relazioni che la Svizzera intrattiene con l'UE e i suoi Stati membri. Entro il mese di febbraio 2017, il Governo dovrà attuare le nuove norme costituzionali.

Il presente opuscolo contiene informazioni dettagliate sull'assetto e sul funzionamento dell'UE, nonché spiegazioni sulla politica europea della Svizzera, sugli accordi bilaterali e sulle sfide dei prossimi anni.

Per gli ultimi sviluppi si rimanda al sito Internet della Direzione degli affari europei (DAE):

www.dfae.admin.ch/europa_it.

Indice

| | |
|--|----|
| Introduzione | 3 |
| L'Unione europea | 7 |
| Trattati istitutivi | 9 |
| Allargamento dell'UE | 12 |
| Sistema politico e funzionamento | 13 |
| Competenze | 14 |
| Bilancio dell'UE | 14 |
| Istituzioni dell'UE | 15 |
| Parlamento europeo | 15 |
| Consiglio europeo | 15 |
| Consiglio dei ministri | 16 |
| Commissione europea | 16 |
| Corte di giustizia dell'Unione europea | 18 |
| Corte dei conti europea | 18 |
| Banca centrale europea | 19 |
| Comitato economico e sociale europeo | 19 |
| Comitato delle regioni | 19 |
| Le relazioni tra la Svizzera e l'UE | 21 |
| Funzionamento degli accordi bilaterali | 23 |
| I comitati misti | 24 |
| I primi accordi bilaterali | 25 |
| Libero scambio e unione doganale | 25 |
| Assicurazioni | 26 |
| Accordi bilaterali I | 26 |
| Agricoltura | 28 |
| Libera circolazione delle persone | 29 |
| Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio | 30 |
| Appalti pubblici | 31 |
| Ricerca | 32 |
| Trasporti terrestri | 33 |
| Trasporti aerei | 33 |

| | |
|--|----|
| Accordi bilaterali II | 34 |
| Schengen | 34 |
| Dublino | 35 |
| Fiscalità del risparmio e scambio automatico di informazioni (SAI) | 36 |
| Lotta contro la frode | 36 |
| Prodotti agricoli trasformati | 37 |
| Settore audiovisivo (MEDIA) | 37 |
| Ambiente | 37 |
| Statistica | 38 |
| Pensioni | 38 |
| Altri accordi bilaterali | 39 |
| Educazione, formazione professionale e gioventù | 39 |
| Europol | 40 |
| Eurojust | 40 |
| Cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (AED) | 40 |
| Collaborazione tra autorità garanti della concorrenza | 40 |
| Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS) | 41 |
| Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) | 41 |
| Politica europea della Svizzera – I temi principali | 43 |
| Questioni istituzionali | 43 |
| Elettricità | 44 |
| Scambio di quote di emissione | 45 |
| Europa creativa (MEDIA/Cultura) | 46 |



L'Unione europea

L'Unione europea (UE) è un'associazione sovranazionale composta da 28 Stati sovrani (stato 2015) con oltre 507 milioni di abitanti. Gli Stati membri cedono determinati poteri decisionali e competenze a istituzioni comuni. I regolamenti e le direttive dell'UE negli ambiti stabiliti dai trattati sono vincolanti per gli Stati membri. Ne sono un esempio la politica commerciale e le disposizioni in materia di dogane o di concorrenza.

Anche in fatto di giustizia e affari interni, gli Stati membri collaborano strettamente per creare uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, gli Stati dell'UE definiscono posizioni e azioni coordinate verso l'esterno. In termini di prodotto interno lordo, il mercato interno europeo è il più grande mercato comune del mondo e si fonda su quattro libertà fondamentali: libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Nel 2015, sono 19 gli Stati membri dell'UE che aderiscono all'unione economica e monetaria europea, con l'euro quale valuta unica.

Scheda UE-28

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Popolazione: oltre 507 milioni di abitanti. Il Paese più popoloso è la Germania, con 80,6 milioni di abitanti, il meno popoloso è Malta, con circa 425 400 abitanti. Dopo la Cina e l'India, l'UE si colloca al terzo posto per popolazione complessiva tra le regioni del mondo.

Superficie: oltre 4 milioni di km². Il Paese più grande dell'UE è la Francia, con 544 000 km², il più piccolo è Malta (300 km²).

Lingue ufficiali: 24. Durante le sedute del Parlamento europeo i parlamentari possono esprimersi in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea impiega 1750 esperti linguistici e dispone di uno dei più grandi servizi linguistici del mondo.

Economia: PIL 2014: 13 920 miliardi di euro. L'economia dell'UE è oggi, per quantità di merci e servizi prodotti, più grande di quella USA, il cui PIL è pari a 13 111,7 miliardi di euro.

Commercio: quota di importazioni mondiali 15,2%, quota di esportazioni mondiali 16% (2013). Per quanto riguarda le importazioni, l'UE si colloca al secondo posto, di poco dietro gli USA (15,9%). Nel caso delle esportazioni, occupa invece il primo posto, seguita dalla Cina (15,4%) e dagli USA (11%).

Fonte: Eurostat

Il sistema politico dell'UE si basa su due trattati fondamentali che contengono sia norme sovranazionali che norme intergovernative. Le sue istituzioni principali sono il Consiglio europeo, composto dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri, il Consiglio dei ministri (Consiglio dell'Unione europea), in rappresentanza dei governi, il Parlamento europeo, espressione dei cittadini dell'UE, la Commissione europea, quale organo esecutivo, e la Corte di giustizia dell'Unione europea in veste di organo giurisdizionale.

Dalla fine del 2009, l'UE dispone di personalità giuridica propria nonché del diritto di parola e accesso agli atti presso l'ONU. L'UE si è inoltre impegnata ad aderire alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU). Detiene lo statuto di osservatore presso il G8, il forum delle principali nazioni industrializzate, è membro del gruppo dei venti più importanti Paesi industrializzati ed emergenti (G20) e rappresenta i suoi Stati membri presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

1946

Winston Churchill

Primo ministro britannico dal maggio 1940 al luglio 1945, esorta l'Europa a unirsi sulla base del modello degli Stati Uniti d'America. In occasione di un discorso tenuto all'Università di Zurigo nel settembre del 1946, lo statista afferma che gli «Stati Uniti d'Europa» permetterebbero alla grande famiglia dei popoli europei di vivere in pace e sicurezza.

1950

Robert Schuman

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman, ministro degli esteri francese, propone di istituire con la Repubblica federale di Germania una comunità di produzione per il carbone e l'acciaio, aperta anche ad altri Stati europei. Con la sua dichiarazione, Schuman posa la prima pietra dell'attuale Unione europea. Per questa ragione, a partire dal 1986, il 9 maggio viene celebrato come Giornata dell'Europa.

1951

Trattato di Parigi

Il 18 aprile 1951, Repubblica federale di Germania, Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi sottoscrivono a Parigi il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). L'obiettivo è creare un mercato comune al quale i partner possano partecipare su un piano di parità, lasciandosi alle spalle le profonde divisioni provocate dalla Seconda guerra mondiale.

1955

Conferenza di Messina


In occasione di una conferenza tenutasi a Messina ai primi di giugno del 1955, i ministri degli esteri dei sei Stati membri della comunità di produzione decidono di estendere all'intera economia il processo messo in atto per il carbone e l'acciaio.

Il motto dell'UE «unita nella diversità» significa che gli Stati membri non si sono associati solo per ragioni economiche, ma hanno agito anche sulla base di valori comuni quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze. Gli Stati dell'UE intendono adoperarsi congiuntamente a favore della pace e della prosperità, nel pieno rispetto delle diverse culture, tradizioni e lingue europee.

Nel XXI secolo, la missione dell'UE è quella di:

- mantenere la pace tra gli Stati membri;
- promuovere la cooperazione concreta tra i Paesi europei;
- garantire la sicurezza dei cittadini europei;
- promuovere la solidarietà economica e sociale;
- preservare l'identità e la ricchezza delle diverse culture europee in un mondo globalizzato;
- diffondere i valori comuni europei.

Nel 2012 è stato conferito all'UE il premio Nobel per la pace per aver «per oltre sei decenni [...] contribuito al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa».



1957

Trattati di Roma

Il 25 marzo 1957, i sei Stati contraenti del Trattato di Parigi sottoscrivono a Roma i trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), la cui entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 1958. L'obiettivo della CEE è creare un mercato interno comune e un'unione doganale basata sulla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. L'EURATOM mira invece a controllare e coordinare l'uso dell'energia nucleare a scopi civili.

1960

Istituzione dell'AELS

Su iniziativa del Regno Unito, il 4 gennaio 1960, sette Stati non aderenti alla CEE (Danimarca, Norvegia, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito e Svizzera) concludono a Stoccolma l'accordo per l'istituzione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), chiamata a fare da contrappeso alla CEE e EURATOM.

1965

Trattato di fusione

Il 4 aprile 1965, viene sottoscritto a Bruxelles il trattato concernente la fusione degli organi direttivi delle tre Comunità (CECA, CEE ed EURATOM), che saranno sostituiti da un Consiglio dei ministri comune e da una Commissione. Il Trattato di fusione entra in vigore il 1° luglio 1967.

1966

Compromesso di Lussemburgo

Dopo una crisi politica durata circa un anno, la Francia si dichiara nuovamente disposta a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri. Come contropartita, le decisioni di «vitale interesse» continueranno a essere prese all'unanimità.

Trattati istitutivi








L'UE nasce dopo la Seconda guerra mondiale nell'intento di assicurare la pace in Europa ed evitare nuovi conflitti militari. La via scelta per raggiungere tale obiettivo è quella di un'interdipendenza economica mirata e di una collaborazione rafforzata, in grado di rilanciare la crescita in un mercato più vasto.



Nel 1951 Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi sottoscrivono il Trattato di Parigi e fondano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Le istituzioni della CECA costituiranno le fondamenta dell'UE: nel corso degli anni, l'Alta autorità, l'esecutivo della CECA, si

trasformerà nella Commissione europea, mentre l'Assemblea consultiva sarà la progenitrice del Parlamento europeo, che con il tempo acquisirà responsabilità e competenze crescenti.

La fondazione della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), sancita dai Trattati di Roma del 1957, rappresenta un ulteriore passo in avanti. I sei Stati fondatori intendono in tal modo creare un mercato comune e gettare le basi per uno sfruttamento pacifico dell'energia atomica.

Trattati dell'UE

| Trattato | Parigi | Roma | Trattato di fusione | Atto unico europeo | Maastricht | Amsterdam | Nizza | Lisbona |
|--|--------|------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-------|---------|
| Firmati | 1951 | 1957 | 1965 | 1986 | 1992 | 1997 | 2001 | 2007 |
| In vigore | 1952 | 1958 | 1967 | 1987 | 1993 | 1999 | 2003 | 2009 |
| Unione europea (UE) | | | | | | | | |
| Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)  | | | | | | | | |
| Comunità europea dell'energia atomica (CEE / EURATOM)  Trattato CEEA | | | | | | | | |
| Comunità economica europea (CEE)  Comunità europea (CE)  | | | | | | | | |
| Comunità europee  | | | | | | | | |
| Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  | | | | | | | | |
| Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (CGPP)  | | | | | | | | |

 Dissoluzione dell'organizzazione
 Incorporazione in nuovi trattati

1973

Allargamento delle CE a 9 Stati membri

Danimarca, Irlanda e Regno Unito entrano nelle Comunità europee e lasciano quindi l'AELS; la Norvegia rifiuta l'adesione in una votazione popolare.

1975

Ampliamento dei poteri del Parlamento europeo

Gli Stati membri sottoscrivono un trattato che attribuisce al Parlamento europeo maggiori poteri in materia di bilancio e rende possibile l'istituzione della Corte dei conti europea. Il trattato entra in vigore il 1° giugno 1977.

1979

Elezione diretta del Parlamento europeo

Nel giugno del 1979, i cittadini degli Stati membri eleggono per la prima volta a suffragio universale diretto i loro rappresentanti nel Parlamento europeo. Da allora le elezioni si tengono regolarmente ogni cinque anni.

1981

Allargamento delle CE a 10 Stati membri

La Grecia aderisce alle Comunità europee, che contano ora dieci Stati membri.



Calorosa accoglienza per Winston Churchill, primo ministro britannico durante la Seconda guerra mondiale, nel settembre 1946 a Zurigo. Nell'aula magna dell'Università di Zurigo, Churchill tenne un discorso in cui lanciava un appello alla creazione degli «Stati Uniti dell'Europa»: «Let Europe arise».

© KEYSTONE

Una terza fase è rappresentata dal cosiddetto Trattato di fusione, in forza del quale, nel 1967, le istituzioni delle tre comunità sono state raggruppate per formare gli organi delle nuove Comunità europee.

La sottoscrizione dell'Atto unico europeo (AUE), nel 1986, segna la fine di un processo di riforma durato diversi anni. I Trattati di Roma vengono modificati e completati. Il nuovo trattato prevede la realizzazione del mercato interno europeo entro il 1993, l'armonizzazione del diritto economico e l'eliminazione delle barriere nazionali che ostacolano il commercio all'interno dell'UE.

Con il Trattato di Maastricht del 1992 vengono gettate le fondamenta dell'Unione europea, la cui competenza è estesa ad ambiti non economici. Oltre a istituire un'unione economica e valutaria, Maastricht prevede un coordinamento e una collaborazione più stretti in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), affari interni e giustizia. La CEE viene ribattezzata semplicemente Comunità europea (CE), dato che le sue competenze includono ora anche campi diversi dall'economia, come la politica ambientale.

Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, e nel 2001, con il Trattato di Nizza, il sistema politico dell'UE subisce ulteriori adeguamenti. Le istituzioni sono riformate in modo tale da garantirne la funzionalità futura, anche in caso di ulteriori allargamenti. Gli interventi sono volti soprattutto a impedire situazioni di blocco

1985

Accordo di Schengen

Il 14 giugno 1985, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sottoscrivono l'Accordo di Schengen, che prevede l'abbandono progressivo dei controlli sulle persone alle frontiere interne degli Stati membri. L'accordo è stato integrato nel Trattato di Amsterdam nel 1999.

1986

Allargamento delle CE a 12 Stati membri

Il Portogallo – che lascia l'AELS – e la Spagna entrano a far parte delle Comunità europee. Gli Stati membri salgono così a dodici.

1986

Atto unico europeo

Nel febbraio del 1986 viene sottoscritto l'Atto unico europeo, che fissa l'obiettivo del completamento del mercato interno europeo entro il 1993 con la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali e senza più controlli alle frontiere interne. Al tempo stesso sono rafforzati i diritti di codecisione del Parlamento e viene attribuita al Consiglio la facoltà di decidere in diversi casi a maggioranza qualificata. L'Atto unico entra in vigore il 1° luglio 1987.

1989

Caduta del muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino e finisce la contrapposizione tra l'Occidente democratico basato sull'economia di mercato e l'Est comunista a economia pianificata. Lo storico evento porta alla riunificazione della Germania nell'ottobre del 1990 e alla democratizzazione dei Paesi dell'Europa centro-orientale. L'Unione sovietica si scioglie nel dicembre del 1991.

e a rendere maggiormente democratiche le istituzioni dell'UE. Al Parlamento europeo sono attribuite nuove competenze e la procedura di codecisione viene estesa a quasi tutti gli ambiti nei quali il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata.

Le riforme permettono agli Stati membri di collaborare in modo più stretto in alcuni ambiti, anche quando la partecipazione non è generale. Chiari esempi in proposito sono l'unione monetaria e gli accordi di Schengen sull'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, ora parte integrante del diritto dell'UE. Con una collaborazione più intensa nel campo della giustizia e del diritto civile e penale, gli Stati dell'UE intendono creare uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Viene inoltre istituita la funzione di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

A seguito del «no» popolare alla ratifica del Trattato per l'adozione di una Costituzione per l'Europa in Francia e nei Paesi Bassi, i capi di Stato e di governo convergono, dopo una pausa di riflessione, sul Trattato di Lisbona (2007), entrato in vigore nel 2009 e valido ancora oggi. Esso riprende gli aspetti più importanti del Trattato costituzionale accantonato e riforma il sistema politico, al fine di salvaguardare e sviluppare ulteriormente la funzionalità e l'operatività dell'UE. I meccanismi interni di coordinamento vengono migliorati, le possibilità di veto dei singoli Stati limitate e al Parlamento sono riconosciuti maggiori poteri. All'UE viene inoltre attribuita personalità giuridica, in modo

da permetterle di agire come istituzione autonoma, per esempio nel campo della politica estera e di sicurezza comune.

Il Trattato di Lisbona disciplina anche la cittadinanza dell'Unione e i diritti e i doveri che ne derivano. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE è cittadino europeo e gode dei diritti corrispondenti anche negli Stati membri di cui non possiede la cittadinanza: il diritto di stabilimento e di soggiorno, il diritto, come lavoratori, alla libera circolazione e alle assicurazioni sociali, il divieto di discriminazione, il diritto di voto alle elezioni comunali nel luogo di domicilio ecc.

Come strumento di democrazia diretta, l'UE prevede dal 2012 il diritto d'iniziativa dei cittadini europei. Con un milione di firme autenticate, raccolte in almeno un quarto degli Stati dell'UE, si può chiedere alla Commissione europea di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessaria un'azione legislativa. Sono escluse le richieste di riforma dei trattati.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le basi legali su cui si fonda l'Unione europea sono il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1992

Trattato di Maastricht

Nel dicembre del 1991, il Consiglio europeo (capi di Stato e di governo dei Paesi membri) approva a Maastricht un nuovo trattato che getta le basi per una politica estera e di sicurezza comune, una collaborazione più stretta in fatto di giustizia e affari interni nonché un'unione economica e valutaria con una moneta condivisa. La CEE diventa la Comunità europea (CE). Il Trattato sull'Unione europea (Trattato UE) viene sottoscritto il 7 febbraio 1992 ed entra in vigore il 1° novembre 1993.

1995

Allargamento dell'UE a 15 Stati membri

Il 1° gennaio 1995, Finlandia, Austria e Svezia entrano nell'UE e lasciano l'AELS. L'Unione conta ora quindici Stati membri; la Norvegia rifiuta per la seconda volta l'adesione in una votazione popolare.

1997

Trattato di Amsterdam

Il 2 ottobre 1997, gli Stati membri sottoscrivono il Trattato di Amsterdam, che completa e riforma il Trattato di Maastricht. Il nuovo trattato prevede, tra l'altro, un'estensione dei casi di applicazione delle decisioni a maggioranza e l'attribuzione di maggiori competenze al Parlamento europeo. La legittimazione democratica dell'UE ne risulta rafforzata. Al tempo stesso, viene disciplinata meglio la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. Sono inoltre recepiti nel diritto dell'UE gli Accordi di Schengen sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e il patto di stabilità e di crescita. Il trattato entra in vigore il 1° maggio 1999.

1999

Introduzione dell'euro quale moneta di conto

Il 1° gennaio 1999, undici Stati membri introducono l'euro sui mercati finanziari per le transazioni che non prevedono l'utilizzo di denaro contante. I corsi delle valute nazionali sono irrevocabilmente congelati. La Banca centrale europea si vede attribuire la competenza della politica monetaria dell'UE.

Allargamento dell'UE

Dal nucleo iniziale di Paesi, l'UE si è ingrandita in sette tappe fino a comprendere gli attuali 28 membri (2015). Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda sono entrate a far parte della Comunità europea nel 1973, seguite dalla Grecia nel 1981, da Spagna e Portogallo nel 1986, da Finlandia, Svezia e Austria nel 1995.

Nel 2004, con il primo grande allargamento a Est, dieci nuovi membri aderiscono contemporaneamente all'UE (UE-10): Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, oltre a Malta e Cipro. Nel 2007 è la volta di Romania e Bulgaria, mentre nel 2013 la Croazia diventa il 28° Stato dell'Unione.

Uno Stato europeo può presentare domanda di adesione all'UE se ne condivide i valori e si impegna a

promuoverli. Nel 1993, il Consiglio europeo ha inoltre individuato e formalizzato, nelle cosiddette conclusioni di Copenaghen, tre criteri di ordine generale che i futuri candidati all'ammissione devono soddisfare: Stato costituzionale di diritto, capacità di adattarsi al mercato unico e volontà d'integrazione. A questi criteri, si aggiunge la condizione che l'UE deve essere in grado di accogliere il nuovo Stato membro (capacità di sostenere l'allargamento).

Nel quadro di specifici partenariati, l'UE sostiene i candidati all'adesione preparandoli a soddisfare i criteri di riferimento; gli accordi di stabilizzazione e di associazione servono a preparare la procedura di adesione. A conclusione di un processo che dura generalmente diversi anni, il trattato di adesione deve essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE, dallo Stato candidato e dal Parlamento europeo.

Sono attualmente candidati all'adesione (2015) l'Albania, il Montenegro, la Macedonia, la Serbia e la Turchia. Con alcuni di questi Paesi sono già in corso i negoziati. Altri potenziali candidati sono Bosnia e Erzegovina e Kosovo.

Premio Nobel per la pace 2012

Per il suo grande impegno a favore della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani, nel 2012 viene conferito all'UE il premio Nobel per la pace. Si tratta della ventesima organizzazione internazionale a ricevere l'ambito riconoscimento. Un sondaggio svolto tra i cittadini degli Stati membri attesta che tre quarti di essi ritengono che la pace e la democrazia siano le conquiste più importanti dell'UE.

Due terzi degli intervistati si dichiarano orgogliosi del riconoscimento ricevuto e sei su dieci considerano giusta l'assegnazione del Nobel e ritengono che l'immagine dell'UE ne risulti migliorata.

La maggioranza degli intervistati in Grecia, Austria, Slovenia e Paesi Bassi è invece di parere opposto.

2000

Strategia di Lisbona

Il Consiglio europeo sviluppa una nuova strategia per incentivare l'occupazione, modernizzare l'economia e rafforzare la coesione sociale in Europa. La strategia di Lisbona ha come obiettivo rendere l'UE entro il 2010 lo spazio economico più competitivo e dinamico del mondo.

2001

Trattato di Nizza

Il 26 febbraio 2001 gli Stati membri sottoscrivono il Trattato di Nizza, che riforma i processi decisionali dell'UE al fine di tenere conto dei futuri allargamenti. Il trattato, che comprende la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, entra in vigore il 1° febbraio 2003.

2002

Introduzione delle banconote e delle monete in euro

Il 1° gennaio 2002 entrano in circolazione le banconote e le monete in euro e la nuova valuta unica sostituisce le valute nazionali in dodici Stati dell'UE. Danimarca, Regno Unito e Svezia non aderiscono all'unione monetaria.

2004

Allargamento dell'UE a 25 Stati membri

Il 1° gennaio 2004, dieci Stati entrano a far parte dell'UE (UE-10): Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Il numero degli Stati membri sale a 25.

Sistema politico e funzionamento

In quanto associazione sovranazionale di Stati sovrani, l'UE non può definire autonomamente le proprie competenze. Sono infatti gli Stati membri a trasferirle all'Unione. Secondo il principio dell'attribuzione delle competenze, le istituzioni dell'UE possono intervenire solo negli ambiti espressamente indicati nei trattati, che costituiscono il cosiddetto diritto primario europeo.

Le procedure legislative dell'UE sono strutturate di conseguenza. I regolamenti dell'UE si applicano in tutti gli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti a dare attuazione alle direttive UE nella propria legislazione nazionale. Per l'interpretazione del diritto dell'UE è competente, in ultima istanza, la Corte di giustizia dell'Unione europea.

In virtù della personalità giuridica di cui dispone dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'UE può sottoscrivere accordi internazionali per i quali sono tuttavia necessarie una decisione del Consiglio dei ministri e la consultazione o l'approvazione del Parlamento. Tramite il Servizio europeo per l'azione esterna, l'UE può inoltre allacciare relazioni diplomatiche con altri Stati e presentare domande di adesione a organizzazioni internazionali.

A seconda dell'ambito politico, cambiano modalità di funzionamento, competenze e procedure di voto. Nei casi in cui, in virtù dei trattati, l'UE dispone della competenza legislativa in un determinato campo, gli atti normativi decisi dalla Commissione, dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri e prevalgono sul diritto nazionale.

In altri ambiti, come la politica estera e di sicurezza comune, è prevista solamente una collaborazione coordinata a livello interstatale. In linea di principio, il Consiglio europeo adotta le decisioni all'unanimità. Queste, pur non essendo giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, lo sono politicamente. L'attuazione delle decisioni spetta al Servizio europeo per l'azione esterna.

Se, in un determinato campo, l'UE non dispone di competenze legislative, in seno al Consiglio dei ministri e alla Commissione avviene solamente una votazione informale, che può sfociare unicamente in raccomandazioni e orientamenti non vincolanti.

Simboli dell'UE

Inno

Dal 1986, l'UE ha adottato quale inno l'«Inno alla gioia» di Ludwig van Beethoven, condividendolo con il Consiglio d'Europa, che lo aveva già scelto nel 1972. Senza bisogno di parole, nel linguaggio universale della musica, la melodia esprime i valori europei di libertà, pace e solidarietà.

Bandiera



Dal 1986, l'UE condivide con il Consiglio d'Europa anche la bandiera da questi adottata nel 1955. Dodici stelle dorate disposte in cerchio campeggiano su sfondo blu a simboleggiare i valori dell'unità, della solidarietà e dell'armonia che uniscono i popoli europei. Il numero delle stelle è legato da quello degli Stati membri. Tutti gli organi e le istituzioni dell'UE utilizzano inoltre propri emblemi.

2004

Costituzione europea

Il 29 ottobre 2004, i venticinque capi di Stato e di Governo dell'UE sottoscrivono una Costituzione europea. Nella prima metà del 2005, la bocciatura in Francia e nei Paesi Bassi, dove è organizzato un referendum popolare sulla ratifica della Costituzione, fa naufragare il progetto.

2007

Allargamento dell'UE a 27 Stati membri

Il 1° gennaio 2007, Bulgaria e Romania fanno il loro ingresso nell'UE, portando a 27 il numero degli Stati membri. Contemporaneamente, la Slovenia è il tredicesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

2007

Trattato di Lisbona

Invece della Costituzione europea, il 13 dicembre 2007 viene sottoscritto a Lisbona un nuovo trattato, che non sostituisce i precedenti, ma li modifica e li rinnova. Sono istituite, tra l'altro, la carica di presidente permanente del Consiglio europeo e quella di Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune. Il Parlamento europeo si vede attribuire maggiori poteri e viene introdotto il diritto d'iniziativa dei cittadini europei. Il trattato entra in vigore il 1° dicembre 2009.

2008

Allargamento dell'unione monetaria a 15 Stati membri

Il 1° gennaio 2008, Malta e Cipro adottano l'euro e l'unione monetaria si estende così a 15 Stati dell'UE.

Competenze

Secondo quanto previsto dai trattati, tra le competenze esclusive dell'UE rientrano l'unione doganale, la disciplina della concorrenza per il funzionamento del mercato interno sulla base delle quattro libertà fondamentali, la politica monetaria per gli Stati membri della cosiddetta «eurozona», la politica comune nel settore della pesca che mira alla conservazione delle risorse biologiche marine e la politica commerciale comune.

Rientrano invece tra le competenze condivise dall'UE e dagli Stati membri diversi altri ambiti quali il mercato interno, alcuni aspetti della politica sociale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, ricerca, nonché lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Gli Stati membri mantengono le competenze non trasferite all'Unione, a meno che non sia impossibile per il singolo Stato raggiungere gli obiettivi in questione (principio di sussidiarietà).

L'UE ha la facoltà di coordinare, completare o sostenere le misure adottate dagli Stati membri nei loro ambiti di competenza, nei settori della cultura, del turismo, della protezione civile, nonché dell'educazione e della formazione professionale, della gioventù e dello sport. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a coordinare la propria politica economica all'interno dell'UE.

Bilancio dell'UE

L'UE non ha la facoltà di imporre imposte e tasse e le sue entrate sono rappresentate dai contributi degli Stati membri, da una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di questi ultimi e dai dazi doganali riscossi alle frontiere esterne. A differenza dei singoli Stati, l'UE deve sempre presentare un bilancio in pareggio e non può quindi indebitarsi. Il bilancio annuale viene approvato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri. I due organi sono inoltre chiamati ad adottare un quadro finanziario vincolante valido per sette anni.

Il 90 per cento circa delle entrate ritorna agli Stati membri. In questo modo, l'UE punta a compensare le differenze di prosperità tra i singoli Paesi e questo suscita frequenti discussioni, sul fronte delle entrate come su quello delle uscite, tra contribuenti netti e beneficiari netti. La maggior parte delle sovvenzioni europee è destinata all'agricoltura, allo sviluppo rurale, alla coesione economica, sociale e territoriale, alla ricerca e all'educazione.

» 2009

Allargamento dell'unione monetaria a 16 Stati membri

Il 1° gennaio 2009 la Slovacchia è il sedicesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

» 2010

Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)

Il 9 maggio 2010, a seguito della crisi finanziaria e dell'euro, l'UE introduce un meccanismo di stabilità finanziaria con una dotazione di 780 miliardi di euro. Nei momenti di crisi finanziaria, l'Unione può così concedere agli Stati membri, su richiesta e a determinate condizioni, prestiti o linee di credito.

» 2011

Allargamento dell'unione monetaria a 17 Stati membri

Il 1° gennaio 2011, l'Estonia è il diciassettesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

» 2011

Soglie massime per il debito pubblico degli Stati

Il 9 dicembre 2011, i 17 Stati dell'eurozona si accordano sulla definizione di soglie massime per il debito pubblico degli Stati e sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza. Possono partecipare anche gli Stati che non hanno adottato l'euro. Il corrispondente trattato viene sottoscritto il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell'UE (esclusi Regno Unito e Repubblica Ceca).

Istituzioni dell'UE

Dalle origini a oggi, la struttura istituzionale dell'UE è rimasta sostanzialmente la stessa, malgrado siano cambiate le competenze e le responsabilità dei singoli organi. Le facoltà e gli obblighi delle sette istituzioni fondamentali dell'UE sono fissati nei due trattati istitutivi.

Parlamento europeo

La sede principale del Parlamento europeo (PE) è a Strasburgo, ma l'assemblea si riunisce talvolta anche a Bruxelles. Il segretariato generale dell'istituzione ha invece sede a Lussemburgo. In forza dei trattati di Lisbona, nel Parlamento europeo siedono complessivamente 751 deputati. Non vi è più una chiave di ripartizione fissa tra gli Stati membri, ma i Paesi più piccoli restano sovrarappresentati. Dal 1979, gli eurodeputati sono eletti a suffragio universale ogni cinque anni dai cittadini dei singoli Stati. Il Parlamento europeo è quindi l'unica istituzione dell'UE

eletta direttamente dal popolo. Dalla sua istituzione, avvenuta nel 1952, le sue competenze sono state più volte estese e si è assistito a un sostanziale rafforzamento dei poteri parlamentari rispetto ad altre istituzioni UE.

- Il Parlamento europeo partecipa all'esercizio della funzione legislativa
- Decide (congiuntamente al Consiglio) sull'entità del bilancio e sulla ripartizione delle risorse dell'UE
- Esercita funzioni di controllo sulla Commissione
- Nomina o conferma i membri della Commissione e il relativo presidente

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è il massimo organo d'indirizzo politico dell'UE. È composto dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è diretto da un presidente permanente. Il Consiglio europeo si riunisce conformemente al regolamento interno due volte a semestre in occasione dei cosiddetti vertici UE. Se la situazione lo richiede, possono essere convocate riunioni straordinarie.

- Conformemente al Trattato, il Consiglio europeo «dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali».
- In caso di controversie e negoziati, contribuisce in qualità di organo sovraordinato alla ricerca di compromessi. Dato che il Consiglio europeo prende le sue decisioni all'unanimità, l'esito dei vertici

Il Parlamento europeo a Strasburgo



© European Union PE-EP Louise WEISS building © Architecture Studio

2012

Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Il 2 febbraio 2012 viene sancita da un trattato la creazione del Meccanismo europeo di stabilità, detto anche fondo salva-Stati. L'istituzione, con sede a Lussemburgo, aiuta i Paesi dell'eurozona in difficoltà a garantire la propria stabilità finanziaria. Il trattato entra in vigore il 27 settembre 2012 e, dal 1° luglio 2013, il MES sostituisce definitivamente il FESF.

2012

Premio Nobel per la pace 2012

Il 10 dicembre 2012 viene conferito all'UE il premio Nobel per la pace per il contributo offerto negli ultimi sessant'anni al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani.

2013

Allargamento dell'UE a 28 Stati membri

Il 1° luglio 2013 la Croazia fa il suo ingresso nell'UE, portando a 28 il numero degli Stati membri.

2013

Vigilanza bancaria

Il 15 ottobre 2013, sono approvate le prescrizioni per la creazione di un meccanismo di vigilanza unico sulle banche e gli istituti di credito. Nel quadro di questo meccanismo, dal 4 novembre 2014, la BCE assume funzioni di vigilanza su molte banche dell'eurozona. Si tratta del primo pilastro di un'unione bancaria europea.

rispecchia l'unità e le capacità di negoziazione in seno all'UE.

- I vertici sono preparati e diretti dal presidente del Consiglio europeo, eletto dal Consiglio stesso per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta.

Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri (Consiglio dell'Unione europea) ha sede a Bruxelles e rappresenta i governi degli Stati dell'UE in una decina di composizioni diverse, ciascuna corrispondente ad un ambito politico specifico. Nei mesi di aprile, giugno e ottobre, si riunisce a Lussemburgo. Ogni Stato membro ha diritto a una rappresentanza, che deve essere autorizzata dal rispettivo governo a prendere decisioni vincolanti. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio dei ministri prende di norma le decisioni importanti a maggioranza qualificata (15 Stati membri corrispondenti al minimo al 65% della popolazione dell'UE). Nei casi di particolare rilievo (come l'adesione di nuovi Stati, la lotta contro la discriminazione e le armonizzazioni fiscali necessarie per il mercato interno) i trattati esigono l'unanimità. Per le questioni organizzative (p. es. l'istituzione di commissioni) basta la maggioranza semplice.

La presidenza dell'UE viene esercitata a turno dai vari Stati membri per una durata di sei mesi. L'unica eccezione è rappresentata dal Consiglio per gli affari esteri che è presieduto (senza diritto di voto) dall'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune.

- Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (con competenza esclusiva per quanto riguarda le entrate).
- Assicura il coordinamento della politica economica e sociale. In fatto di politica estera e di sicurezza comune e in determinati ambiti di politica commerciale e sociale è l'organo decisionale esclusivo. In tali casi, di norma, le decisioni devono essere prese all'unanimità.

Commissione europea

La Commissione europea (COM), con sede a Bruxelles, è l'organo esecutivo dell'UE benché disponga di competenze anche in ambito legislativo. Ha per esempio il diritto esclusivo di proporre direttive, regolamenti e decisioni al Parlamento e al Consiglio dei ministri. La Commissione è composta da un commissario per ogni Stato dell'UE, ma il Trattato di Lisbona prevede una riduzione del numero di membri. L'intervento si prospetta tuttavia difficile dal punto di vista politico e non è chiaro come il ridimensionamento previsto dal trattato possa avvenire.

Il presidente della Commissione viene eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo. I commissari sono invece designati dai rispettivi governi nazionali d'intesa con il presidente eletto della Commissione. Il Parlamento europeo approva la nomina dei commissari e del presidente della Commissione. Ogni membro della Commissione si fa carico di uno o di più ambiti politici. Il presidente nomina i vicepresidenti, uno dei quali assume l'incarico di Alto

2014

Allargamento dell'unione monetaria a 18 Stati membri

Il 1° gennaio 2014 la Lettonia è il diciottesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

2015

Allargamento dell'unione monetaria a 19 Stati membri

Il 1° gennaio 2015, la Lituania è il diciannovesimo Stato dell'UE ad adottare l'euro.

Consiglio d'Europa

Creato nel 1949, il Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo, è la prima istituzione intergovernativa europea per data di fondazione e numero di membri. Non si tratta di un organo dell'UE e non va quindi confuso con il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea. Le priorità del Consiglio d'Europa sono lo Stato di diritto, la tutela e la promozione dei diritti umani e la democrazia. Uno dei principali accordi promossi dal Consiglio d'Europa è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), che permette a singoli individui di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Il Consiglio d'Europa, di cui la Svizzera fa parte dal 1963, conta oggi 47 Stati membri in rappresentanza di oltre 800 milioni di persone.



Il presidente della
Commissione europea,
Jean-Claude Juncker
© European Union, 2015

rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune, che è eletto dal Consiglio europeo con l'accordo del presidente della Commissione. In seno alla Commissione, le decisioni sono prese secondo il principio della collegialità.


- La Commissione provvede alla corretta attuazione degli atti normativi, amministra il bilancio e cura i programmi quadro e di sostegno.
- In qualità di custode dei trattati, vigila sull'osservanza del diritto dell'UE e persegue eventuali

violazioni davanti ai tribunali europei. Verifica, ad esempio, se gli Stati membri rispettano le regole del mercato interno in fatto di sovvenzioni.

- La Commissione dispone del diritto d'iniziativa esclusivo sul piano legislativo.
- A livello internazionale, negozia accordi soprattutto nel campo del commercio e della cooperazione e rappresenta l'UE in organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Per la sua attività, la Commissione si avvale di un proprio apparato amministrativo, suddiviso in direzioni generali, ognuna delle quali si occupa di un ambito specifico. Le agenzie europee si fanno invece carico di compiti speciali.

Istituzioni e organi dell'UE



Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'UE (CGUE), con sede a Lussemburgo, è l'organo giurisdizionale comune dell'Unione. Il suo compito consiste nel garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'UE. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la sigla «CGUE» designa il sistema giurisdizionale dell'Unione nel suo insieme, costituito dalla Corte di giustizia, dal Tribunale dell'Unione europea (TUE), quale corte di prima istanza, e dai tribunali specializzati. Le competenze della CGUE sono elencate in modo esaustivo nei trattati.

- La CGUE assicura un'interpretazione univoca del diritto europeo. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i cittadini dell'UE possano far valere i diritti loro riconosciuti dalla legislazione europea anche davanti ai tribunali nazionali. La Corte di giustizia risponde inoltre alle richieste d'interpretazione del diritto e dei trattati dell'UE formulate dai tribunali nazionali (nel quadro della cosiddetta procedura di rinvio pregiudiziale).
- La CGUE controlla che gli atti normativi degli organi dell'Unione e quelli degli Stati membri siano compatibili con il diritto dell'UE. Decide sui ricorsi per violazione del diritto europeo inoltrati dalla Commissione, dagli Stati membri o da singoli individui e può infliggere sanzioni. Gli Stati membri, i cittadini e le imprese dell'UE hanno anche la facoltà di ricorrere contro la Commissione o altre istituzioni dell'Unione.

Le sentenze della Corte di giustizia sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

Giudici e avvocati generali sono nominati per un mandato di sei anni prorogabile. La loro nomina deve essere confermata dal Parlamento europeo. Ogni Stato membro è rappresentato nella Corte di giustizia da un giudice.

Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea (CCE), con sede a Lussemburgo, è l'organo di controllo finanziario dell'UE. I suoi membri sono nominati dal Consiglio dei ministri per un periodo di sei anni e designano tra le loro file un presidente che resta in carica tre anni. Le nomine devono essere confermate dal Parlamento europeo. I collaboratori della CCE possono effettuare in qualsiasi momento controlli presso altre istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i Paesi destinatari di aiuti europei.

- La Corte dei conti verifica costantemente la legittimità e la regolarità delle entrate e delle uscite delle istituzioni dell'UE. Non ha tuttavia la facoltà di sanzionare le violazioni constatate, ma deve rivolgersi agli organi competenti.
- Entro il 30 novembre di ogni anno, prepara un rapporto sull'utilizzo dei fondi relativo all'anno precedente, che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE unitamente alle prese di posizione delle istituzioni interessate. Il rapporto serve al Parlamento europeo per il controllo del bilancio e quale base per l'approvazione dell'operato della Commissione in questo ambito.



Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a Lussemburgo

© G. Fessy/CJUE

Banca centrale europea

La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte sul Meno, è responsabile della politica monetaria dell'eurozona. Gli obiettivi della politica della BCE sono il mantenimento della stabilità dei prezzi e il sostegno alla crescita economica, in modo da permettere la creazione di posti di lavoro.

Insieme alle banche centrali degli Stati membri, la BCE costituisce il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). I suoi compiti sono fissati nel Trattato di Maastricht del 1992 e, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, possiede formalmente lo status di istituzione dell'UE. La BCE è governata da un Comitato esecutivo composto da sei membri che restano in carica otto anni e non sono rieleggibili. Il sistema di governance della BCE è completato da un Consiglio direttivo e da un Consiglio generale. Il Comitato esecutivo è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio direttivo e impartisce istruzioni alle banche nazionali chiamate, in ultima istanza, ad attuare la politica monetaria.

La BCE:

- definisce e attua la politica monetaria dell'Unione;
- svolge operazioni sui cambi;
- amministra le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- assicura la disponibilità di denaro all'economia e, in particolare, promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
- contribuisce alla vigilanza sugli istituti di credito e alla stabilità dei mercati finanziari.

A seguito della crisi dell'euro, la BCE ha assunto nuovi compiti tra i quali rientra, dal 2014, la vigilanza su numerose banche dell'eurozona considerate rilevanti dal punto di vista sistemico.

Comitato economico e sociale europeo


Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha la sua sede a Bruxelles ed è un'istituzione dell'UE con funzioni consultive nei confronti della Commissione europea, del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo. Il Comitato, che comprende 353 rappresentanti dei gruppi di interesse europei provenienti dagli Stati membri, è la sede deputata alla discussione e alla difesa di una serie di interessi economici, sociali e culturali. Il CESE prende inoltre posizione sulle proposte legislative dell'UE e su altri temi da inserire eventualmente nell'agenda politica. Funge pertanto da anello di congiunzione tra le istituzioni dell'UE e le organizzazioni della società civile, promuovendone il dialogo reciproco.

Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR), con sede a Bruxelles, è un'istituzione dell'UE che offre consulenza alla Commissione europea, al Consiglio UE e al Parlamento europeo su temi che riguardano gli enti locali e regionali. Gli ambiti interessati comprendono, tra gli altri, l'ambiente, l'istruzione e la sanità pubblica. Il CdR si compone di 353 rappresentanti degli enti territoriali locali e regionali, proposti dagli Stati UE e nominati dal Consiglio per un mandato di cinque anni. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono consultare il Comitato prima di prendere decisioni che lo riguardano.

Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestisce le relazioni diplomatiche dell'UE; è entrato in funzione nel 2010 e conta circa 3700 funzionari della Commissione europea, del Segretariato del Consiglio dell'Unione europea e dei servizi diplomatici nazionali. Oltre alla sede centrale di Bruxelles, il SEAE si avvale di circa 140 delegazioni in tutto il mondo, tra cui anche della Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein con sede a Berna. Alla testa del SEAE vi è l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.



Le relazioni tra la Svizzera e l'UE

Per la Svizzera, Paese situato nel cuore dell'Europa, le relazioni di vicinato con l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri sono di fondamentale importanza. Con loro, la Svizzera ha forti legami di tipo economico, politico e sociale. Con l'Europa, condivide inoltre molti valori e costituisce uno spazio di sicurezza e di pace. La Svizzera intrattiene relazioni a tutti i livelli con l'UE e i suoi Stati membri per tutelare i propri interessi e assicurare il benessere nazionale. I rapporti con i Paesi limitrofi, le regioni confinanti e l'UE rientrano pertanto tra le priorità di politica estera della Svizzera, che, nell'ambito della propria politica europea, mira, tra l'altro, a creare condizioni quadro ottimali per garantire relazioni proficue e durature con il suo principale partner economico e politico.

Con una popolazione di oltre 507 milioni di abitanti, l'UE è di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera. Più del 50 per cento delle merci esportate dalla Svizzera è destinato ai Paesi dell'UE e circa tre quarti delle importazioni svizzere provengono dall'UE. Nella classifica dei principali partner commerciali dell'UE a livello mondiale, la Svizzera si colloca al quarto posto dopo Stati Uniti, Cina e Russia.

Gli scambi economici tra la Svizzera e l'UE poggiano sull'Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Confederazione Svizzera e l'allora Comunità economica europea (CEE). L'ALS liberalizza il commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE: i prodotti possono circolare esenti da dazi e restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente, a condizione che siano originari di una delle Parti contraenti. Nel 1989 fu sottoscritto l'Accordo

sulle assicurazioni, che liberalizza il comparto delle assicurazioni dirette contro i danni (assicurazioni sulla vita escluse), consentendo agli assicuratori di stabilirsi liberamente sul territorio della controparte.

Nel 1992 le relazioni tra la Svizzera e l'UE furono segnate da una serie di importanti decisioni: nel maggio del 1992 il Consiglio federale inviò a Bruxelles una richiesta formale di avvio di negoziati di adesione. Nel dicembre dello stesso anno, la maggioranza dei votanti e dei Cantoni svizzeri respinse l'adesione allo Spazio economico europeo (SEE), che avrebbe consentito alla Svizzera di beneficiare dell'integrazione completa a livello economico e, di conseguenza, di un accesso con pari diritti al mercato interno europeo fondato sulle quattro libertà (libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali), anche se con una limitata facoltà di partecipare all'attività legislativa. La Svizzera aveva negoziato l'Accordo sullo SEE insieme agli altri Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui è membro fondatore dal 1960.

Con il rifiuto di aderire allo SEE vennero meno le basi per avviare negoziati di adesione all'UE. Il Consiglio federale decise dunque di regolamentare le relazioni con l'UE per via bilaterale, impresa impegnativa che alla fine l'UE accettò, dopo aver realizzato lo SEE senza la partecipazione della Svizzera, sottolineando tuttavia che la conclusione degli accordi richiesti dalla Svizzera era vincolata all'accettazione, da parte della stessa, di un accordo sulla libera circolazione delle persone, ritenuto urgente sulla base degli interessi dell'UE. Le relazioni tra la Svizzera e l'UE, ancora oggi gestite per via bilaterale, sono disciplinate da un insieme

1948

Cooperazione economica europea

Nel 1948 la Svizzera aderisce all'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE), istituita allo scopo di promuovere la ricostruzione postbellica dell'economia e della cooperazione in Europa in coordinamento con il Piano Marshall. Gli Stati europei possono così decidere meglio come impiegare le risorse stanziare nel quadro del Piano Marshall. Nel settembre 1961, l'OECE diviene l'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

1960

Istituzione dell'AELS

L'Associazione europea di libero scambio (AELS) viene costituita a Stoccolma il 4 gennaio 1960 da sette Paesi fondatori (Svizzera, Danimarca, Regno Unito, Norvegia, Austria, Portogallo e Svezia) per fare da contraltare alla Comunità economica europea (CEE). I sette Stati contraenti si impegnano ad abolire reciprocamente i dazi sui prodotti industriali. Nel 2015, oltre alla Svizzera erano ancora associati all'AELS il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.

1972

Accordo di libero scambio con la CEE

Nel 1972, la Svizzera sottoscrive con la Comunità economica europea (CEE) un Accordo di libero scambio nel quadro dell'AELS, con il quale vengono aboliti i dazi all'importazione e all'esportazione e i contingenti sui prodotti industriali. L'Accordo, accolto dal popolo e dai Cantoni nella votazione del 3 dicembre 1972 (72,5% di voti favorevoli), entra in vigore il 1° gennaio 1973.

1989

Accordo sulle assicurazioni

Nel 1989, la Svizzera conclude con la CEE un Accordo sulle assicurazioni che garantisce reciproca libertà di insediamento agli assicuratori contro i danni di entrambe le Parti. In virtù dell'accordo, le compagnie di assicurazione svizzere del ramo mobiliare, dei veicoli a motore, dei viaggi e della responsabilità civile possono aprire o rilevare agenzie e succursali nei Paesi della CEE. Lo stesso vale per gli assicuratori dei Paesi della CEE in Svizzera. L'Accordo è approvato dal Parlamento alla fine di gennaio del 1992 ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

me di accordi bilaterali elaborati e approfonditi nell'arco di decenni, per un totale di 20 accordi principali e altri 100 trattati conclusi in più tappe. La richiesta di avviare negoziati di adesione è passata sempre più in secondo piano e oggi entrambe le Parti la considerano ormai priva di oggetto.

Il Consiglio federale, persuaso che la via bilaterale sia per la Svizzera lo strumento di politica europea più

efficace per tutelare i propri interessi nei confronti dell'UE, ha più volte ribadito che intende continuare ad avvalersene. Per salvaguardare gli obiettivi finora raggiunti e rinnovare la via bilaterale, anche nell'intento di rafforzarla, la Svizzera punta a stipulare un accordo con l'UE relativo alle questioni istituzionali.

Gli accordi bilaterali garantiscono alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE l'accesso reciproco a mercati settoriali. Hanno inoltre permesso di ampliare la collaborazione in importanti ambiti politici. Negli scambi commerciali con l'UE, la Svizzera gode dunque di uno statuto privilegiato rispetto a quello riconosciuto ad altri Paesi terzi. Gli accordi bilaterali costituiscono la base per una stretta cooperazione in settori importanti quali la ricerca, la sicurezza interna e la migrazione, l'ambiente e la cultura, favorendo una politica di apertura e di intensa collaborazione tra Stati europei: la cooperazione nella lotta contro la frode, l'approccio coordinato in materia di politica di asilo nonché il contributo svizzero all'allargamento in favore dei nuovi Stati membri dell'UE ne sono alcuni esempi. Non essendo membro dell'UE, la Svizzera preserva la propria indipendenza sul piano istituzionale, senza, d'altro canto, poter partecipare al processo decisionale nell'UE.

Gli elettori svizzeri hanno potuto esprimersi più volte sugli accordi bilaterali, che hanno sempre sostenuto. Il 9 febbraio 2014, però, accettando l'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», il popolo e la maggioranza dei Cantoni hanno rimesso in discussione per la prima

Rapporti economici tra la Svizzera e l'UE

Volume degli scambi commerciali

Con l'adesione di Bulgaria, Romania e Croazia, il mercato interno dell'Unione europea si è ampliato ulteriormente, superando i 507 milioni di persone, e l'UE è diventata un partner economico ancora più importante per la Svizzera, che guadagna un franco su tre grazie agli scambi commerciali con l'UE. Il 55% delle esportazioni svizzere (pari a circa 114 miliardi di franchi nel 2014) è diretto verso l'UE e il 73% delle importazioni svizzere (equivalenti a circa 131 miliardi di franchi nel 2014) proviene dall'UE. Nel 2014, la Svizzera ha rappresentato il terzo mercato di sbocco per i prodotti dell'UE, dopo USA e Cina.

Investimenti diretti

L'Unione europea è il primo partner della Svizzera in materia di investimenti diretti: circa l'82% del capitale estero investito in Svizzera proviene infatti dall'UE (complessivamente circa 562 miliardi di franchi nel 2013), mentre circa il 43% degli investimenti diretti svizzeri all'estero affluisce nell'UE (pari a circa 465 miliardi di franchi nel 2013).

Circolazione delle persone

L'interdipendenza tra la Svizzera e l'UE è particolarmente stretta anche nell'ambito del mercato del lavoro: alla fine del 2014, oltre 446 400 cittadini svizzeri vivevano e lavoravano in uno Stato membro dell'UE, mentre più di 1 324 400 cittadini dell'UE erano domiciliati in Svizzera. A questi, vanno aggiunti oltre 287 000 lavoratori frontalieri provenienti dall'UE.

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ufficio federale di statistica (UST) e Banca nazionale svizzera (BNS)

1990

Accordo sul trasporto di merci

Nel 1990 la Svizzera firma con la CE l'Accordo sul trasporto di merci che prevede procedure semplificate di sdoganamento e il coordinamento della collaborazione tra uffici doganali. L'Accordo viene approvato dal Parlamento il 13 marzo 1991 ed entra in vigore il 1° luglio 1999. La versione riveduta dell'Accordo è in vigore dal 1° gennaio 2011.

1992

Domanda di adesione

Il 26 maggio 1992, il Consiglio federale deposita a Bruxelles una domanda ufficiale di avvio di negoziati di adesione. Nel gennaio del 1993, annuncia una temporanea rinuncia alle trattative. Nel 2000 conferma che l'adesione all'UE è un obiettivo di lungo periodo. Nel Rapporto Europa 2006 declassa l'obiettivo da strategico a opzione tra tante. Oggi la domanda è considerata priva di oggetto sia dalla Svizzera sia dall'UE.

1992

Rifiuto di aderire allo SEE

Il 6 dicembre 1992, il popolo e la maggioranza dei Cantoni respingono l'adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE) con il 50,3% di voti contrari (affluenza alle urne pari a circa il 79%). La Svizzera è dunque l'unico Stato AELS a non aver ratificato l'Accordo sullo SEE, che potenzia il libero scambio tra la CEE e gli Stati dell'AELS. Ha tuttavia lo statuto di Paese osservatore negli organi dello SEE.

1993

Accolta la via bilaterale

Dopo il rifiuto di aderire allo SEE, nel 1993 il Consiglio federale decide di concludere accordi settoriali con la CEE. Alla fine del 1994 avvia negoziati bilaterali in diversi settori: libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti aerei e terrestri, ricerca.

volta uno degli accordi bilaterali, ovvero l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Hanno scelto un nuovo modello per la politica migratoria. Il Consiglio federale ha tre anni di tempo dal voto per attuare le nuove disposizioni costituzionali. L'obiettivo del Con-

siglio federale resta quello di rilanciare e di coordinare tra di loro i negoziati correnti e futuri riguardanti i diversi dossier della politica europea, allo scopo di ottenere un risultato che tenga conto degli interessi della Svizzera.

Funzionamento degli accordi bilaterali

La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE è costituita da trattati di cooperazione di tipo classico, nell'ambito dei quali le parti preservano in linea di principio la loro autonomia e sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione di tali trattati nel proprio territorio nazionale. La Svizzera non delega competenze legislative o decisionali a istituzioni sovranazionali superiori – tranne nell'ambito dell'aviazione civile.

Gli accordi bilaterali si fondano sul reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni (come nel caso dell'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio) o sul recepimento nel diritto nazionale dell'acquis comunitario (p. es. l'Accordo sul traffico aereo e Schengen/Dublino), fermo restando che il recepimento degli sviluppi legislativi da parte della Svizzera non è automatico, ma sottostà a una sua decisione autonoma, secondo le procedure di approvazione di volta in volta previste. Nel caso di Schengen/Dublino, la Svizzera ha inoltre facoltà partecipative. Gli accordi di partecipazione disciplinano le forme di cooperazione e partecipazione a programmi, uffici e agenzie dell'UE, per esempio nell'ambito della ricerca,

della promozione cinematografica (partecipazione al relativo programma) o dell'ambiente (partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente). La partecipazione della Svizzera ai programmi nel settore della ricerca e dell'istruzione, nonché al programma MEDIA, è terminata alla fine del 2013. Dopo il «sì» all'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», il Consiglio federale ha adottato misure transitorie a livello nazionale e si è accordato con l'UE in merito a un'associazione parziale della Svizzera nell'ambito della ricerca.

Nel momento in cui uno Stato aderisce all'UE, gli accordi bilaterali si applicano anche al nuovo Stato membro, poiché, con l'adesione, esso recepisce automaticamente il diritto dell'UE, i trattati internazionali e gli accordi conclusi con Stati terzi. Svizzera e UE non devono rinegoziare l'acquis, tranne nel caso degli accordi misti sottoscritti tra la Svizzera, l'UE e gli Stati membri dell'UE (p. es. l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'Accordo sulla lotta contro la frode).

L'estensione del principio della libera circolazione delle persone a un nuovo membro presuppone la nego-

» 1997

Respinta l'iniziativa «Negoziati d'adesione all'UE: decida il popolo!»

L'iniziativa promossa dalla Lega dei Ticinesi e dai Democratici Svizzeri viene respinta in votazione popolare l'8 giugno 1997, a maggioranza di popolo e Cantoni (contrari tutti i Cantoni e il 74,1% dei votanti). Nell'iniziativa, si chiedeva che il Consiglio federale fosse obbligato a chiedere l'avviso del popolo prima di avviare negoziati di adesione.

» 1999

Accordi bilaterali I

Il 21 giugno 1999 la Svizzera e l'UE firmano a Lussemburgo sette accordi settoriali in materia di libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti aerei e terrestri, ricerca. Questi cosiddetti Accordi bilaterali I (o Bilaterali I), formano un unico pacchetto e sono vincolati giuridicamente tra di loro. Consentono e agevolano alla Svizzera l'accesso graduale al mercato interno dell'UE, la libera circolazione delle persone e la partecipazione ai programmi di ricerca dell'UE.

» 2000

Referendum sugli Accordi bilaterali I

Il 21 maggio 2000, gli Accordi bilaterali I vengono approvati per via referendaria (67,2% di voti favorevoli). Svitto e Ticino sono gli unici Cantoni a votare contro.

» 2001

Respinta l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!»

Il 4 marzo 2001, seguendo le raccomandazioni del Consiglio federale e del Parlamento, l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!» viene respinta con il 76,8% di voti contrari. L'iniziativa chiedeva l'avvio immediato di negoziati di adesione all'UE.

ziazione di un protocollo che deve essere ratificato da tutte le Parti. In Svizzera questo protocollo richiede l'approvazione delle Camere federali e, nel caso di un referendum, degli elettori.

Per poter entrare in vigore, l'Accordo sulla lotta contro la frode deve essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE. Mancando per ora questo presupposto, l'Accordo viene applicato in via provvisoria dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'UE che lo hanno ratificato.

I comitati misti

La maggior parte degli accordi prevede l'istituzione di un comitato misto incaricato di sorvegliarne il funzionamento e al contempo proporre perfezionamenti. Fanno eccezione gli accordi sulla fiscalità del risparmio e sulle pensioni. I comitati misti sono piattaforme per lo scambio di informazioni, consultazioni e consulenze e svolgono un ruolo centrale in caso di divergenze. Tutte le decisioni sono prese all'unanimità nell'ambito delle competenze previste.

I comitati misti possono per esempio decidere in merito a modifiche tecniche dell'allegato di un determinato accordo (processi legislativi, liste di autorità o prodotti). Qualsiasi modifica delle disposizioni contrattuali o l'integrazione di nuove prescrizioni è invece soggetta alla procedura legislativa ordinaria in Svizzera o nell'UE. In seno ai comitati misti la Svizzera è rappresentata in linea di principio dal Consiglio federale, che tuttavia delega di solito questa competenza ai dipartimenti e agli uffici responsabili.

I comitati misti di Schengen/Dublino rappresentano un caso a parte: da un lato infatti vigilano sulla

corretta attuazione degli accordi, dall'altro sono direttamente responsabili dell'ulteriore sviluppo del dispositivo normativo di Schengen/Dublino. Nell'ambito della procedura prevista, i comitati si riuniscono a tre livelli (esperti, alti funzionari e ministri). La Svizzera partecipa al processo decisionale, ma non ha diritto di voto.

Né la Svizzera né l'UE possono modificare unilateralmente gli accordi. Qualsiasi cambiamento richiede infatti il consenso di entrambe le Parti e sono escluse modifiche automatiche. Di regola, però, per garantire condizioni di equa concorrenza è opportuno adottare per tempo adeguamenti normativi che favoriscano l'applicazione uniforme degli accordi. Inoltre, nella maggioranza dei casi, entrambe le Parti hanno interesse a evitare divergenze negli standard in materia di sicurezza, salute o ambiente.

I comitati misti, attualmente più di 20, nei quali la Svizzera e l'UE sono pariteticamente rappresentate, si riuniscono di regola una volta all'anno.

2002

Entrata in vigore degli Accordi bilaterali I

Il 1° giugno 2002 entrano in vigore gli Accordi bilaterali I, che, in particolare nel settore della libera circolazione delle persone, prevedono periodi di transizione di diversi anni durante i quali la Svizzera può, all'occorrenza, introdurre contingentanti per limitare l'immigrazione. In una fase successiva, la Svizzera può invocare la cosiddetta clausola di salvaguardia e, in caso di eccessiva immigrazione, limitare temporaneamente i permessi di soggiorno.

2004

Accordo di cooperazione con Europol

Il 24 settembre 2004, la Svizzera sottoscrive con Europol, l'autorità di perseguimento penale europea, un accordo di cooperazione che entra in vigore il 1° marzo 2006. L'accordo prevede lo scambio tra le Parti di informazioni strategiche e operative, oltre che di conoscenze specializzate. Ampliato nel 2008, comprende oggi 25 categorie di reato.

2004

Accordi bilaterali II

Il 26 ottobre 2004, la Svizzera e l'UE firmano gli Accordi bilaterali II con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e allargarla ad altri settori (sicurezza, asilo, ambiente e cultura). Il 17 dicembre 2004, il Parlamento approva gli Accordi bilaterali II. Contro l'Accordo di associazione a Schengen/Dublino viene lanciato un referendum. A differenza degli Accordi bilaterali I, i Bilaterali II non sono articolati in un unico pacchetto.

2005

Agevolazioni per l'industria alimentare

Il 30 marzo 2005 entra in vigore l'Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati, facente parte degli Accordi bilaterali II, che prevede l'abolizione di dazi e sovvenzioni alle esportazioni per un'ampia gamma di prodotti alimentari.

I primi accordi bilaterali

Libero scambio e unione doganale

L'Accordo di libero scambio (ALS), concluso nel 1972 con l'allora Comunità economica europea (CEE), consente e agevola agli esportatori svizzeri l'accesso al mercato dell'UE, che con oltre 500 milioni di abitanti rappresenta per la Svizzera il più importante mercato di sbocco a livello mondiale. L'ALS ha permesso di sopprimere gradualmente i dazi doganali su prodotti industriali come macchine o orologi, vietando restrizioni quantitative (contingenti) e misure di effetto equivalente. L'ALS non si applica ai prodotti agricoli di cui ai capitoli 1-24 della tariffa doganale, regolamentati in un accordo separato nel quadro degli Accordi bilaterali I.

Svizzera e UE formano in questo modo una zona di libero scambio per i prodotti industriali, ma, diversamente da un'unione doganale, fissano autonomamente le tariffe doganali applicabili ai Paesi terzi. I controlli doganali alle frontiere sono mantenuti, anche allo scopo di garantire che le condizioni privilegiate previste dall'ALS siano accordate esclusivamente alle merci provenienti dall'UE o dalla Svizzera. L'Accordo sul trasporto di merci del 1990 e l'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali (versione riveduta) del 2009 hanno semplificato le pratiche di sdoganamento delle merci tra la Svizzera e l'UE e migliorato il coordinamento tra gli uffici competenti e nel settore della sicurezza doganale.

Nel 2014, il 55% circa delle esportazioni svizzere è stato destinato a Paesi dell'UE, mentre il 73% delle importazioni ha avuto origine nell'area UE. L'UE è dunque di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera, che, a sua volta, nel 2014 si è attestata al quarto posto nella classifica dei principali partner commerciali dell'UE a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Cina e Russia e al terzo posto dopo USA e Cina come mercato di vendita dei prodotti UE.



Controllo doganale
© KEYSTONE / Regina Kuehne

2005

Si a Schengen/Dublino

Gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino vengono approvati il 5 giugno 2005 con il 54,6% di voti favorevoli ed entrano in vigore il 12 dicembre 2008. Gli accordi prevedono l'abolizione dei controlli sistematici alle frontiere tra la Svizzera e i Paesi Schengen e una maggiore collaborazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati aderenti a Schengen. La normativa di Dublino riguardante lo Stato competente in materia di asilo e la banca dati Eurodac, contenente le impronte digitali informatizzate dei richiedenti l'asilo, contribuiscono a evitare domande di asilo multiple.

2005

Accordo sulla fiscalità del risparmio

In base all'Accordo sulla fiscalità del risparmio, entrato in vigore il 1° luglio 2005 nel quadro degli Accordi bilaterali II, la Svizzera preleva una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio di persone fisiche con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE.

2005

Estensione dell'ALCP ai dieci nuovi Stati membri dell'UE (UE-10)

Il 25 settembre 2005, il popolo svizzero accetta, con il 56% di voti favorevoli, l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE. Parallelamente viene accolto in votazione popolare l'inasprimento delle misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale. Entrambi i progetti entrano in vigore il 1° aprile 2006. Il regime transitorio previsto per l'estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi UE-10 dura fino alla fine di aprile del 2011. È possibile il ricorso alla clausola di salvaguardia fino al 31 maggio 2014.

2005

Si a una rappresentanza permanente dell'UE a Berna

Il 26 ottobre 2005, il Consiglio federale dà il via libera all'apertura di una rappresentanza permanente della Commissione europea a Berna, che viene inaugurata ufficialmente il 3 aprile 2007.

Assicurazioni

Nel 1989, la Svizzera e l'UE hanno concluso un accordo che garantisce alle imprese del settore delle assicurazioni dirette contro i danni la libertà di stabilirsi nel territorio della controparte. Gli assicuratori svizzeri del ramo mobiliare, veicoli a motore, viaggi e responsabilità civile possono quindi aprire o rilevare un'agenzia

o una succursale nell'UE, godendo degli stessi diritti. Lo stesso vale per gli assicuratori della zona UE in Svizzera. Nel campo di applicazione dell'accordo non rientrano invece le assicurazioni sulla vita, le riassicurazioni e i sistemi di sicurezza sociale contemplati dalla legge. L'accordo non si applica inoltre al ramo transfrontaliero dell'assicurazione danni diretti.

Accordi bilaterali I

Alla fine del 1993 l'UE si dichiarò pronta ad avviare trattative in sette ambiti, a condizione però che i sette accordi settoriali fossero negoziati in parallelo, nonché firmati e posti in vigore contemporaneamente, nella convinzione che sarebbero risultati vantaggiosi per entrambe le Parti solo se attuati nel loro insieme. Gli accordi, che formano un unico pacchetto e sono entrati in vigore in blocco, sono pertanto subordinati a una «clausola ghigliottina»: se uno degli accordi viene disdetto, dopo sei mesi decadono anche tutti gli altri.

Dopo sette anni di discussioni, nel 1999 la Svizzera e l'UE firmarono gli Accordi bilaterali I, gettando solide basi giuridiche per le relazioni e la cooperazione nei seguenti settori: libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporto aereo, trasporti terrestri e ricerca. Un anno dopo, nel 2000, gli Accordi bilaterali I furono accettati per via referendaria con una maggioranza di quasi due terzi ed entrarono in vigore il 1° giugno

2002, dopo essere stati approvati dall'UE e dai suoi Stati membri. Andando a integrare l'Accordo di libero scambio del 1972, gli Accordi bilaterali I favorirono la graduale e reciproca apertura dei mercati, che si è rivelata finora un vantaggio sia per la Svizzera sia per l'UE. Le condizioni commerciali agevolate e l'accresciuta concorrenza hanno sostenuto la crescita economica svizzera, creando e assicurando posti di lavoro.

Per le imprese svizzere si aprirono da quel momento in poi nuove opportunità commerciali in mercati prima difficilmente accessibili, in particolare nel settore dei prodotti agricoli, dei trasporti terrestri e aerei, nonché degli appalti pubblici. Da allora, gli offerenti svizzeri fruiscono, nelle gare di appalto pubbliche, delle medesime condizioni di accesso accordate ai loro concorrenti europei, per esempio nel comparto delle infrastrutture comunali (approvvigionamento, smaltimento, trasporti ecc.), settore nel quale l'Europa centrale e orientale ha accumulato un notevole ritardo.

2006

Accordo in materia ambientale

Il 1° aprile 2006, la Svizzera aderisce all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Le modalità di partecipazione sono regolamentate nell'Accordo in materia ambientale del 2004 concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II. In veste di membro a pieno titolo dell'AEA, la Svizzera ha accesso a una rete di esperti in tutta Europa e può trarre informazioni sullo stato dell'ambiente in Svizzera dal raffronto dei dati di altri Stati europei.

2006

Programma di promozione cinematografica MEDIA

Il 1° aprile 2006, entra in vigore l'Accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma europeo di promozione cinematografica (MEDIA), concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II. L'Accordo MEDIA permette a professionisti svizzeri del ramo di beneficiare delle medesime misure di sostegno accordate ai loro colleghi dell'UE. La partecipazione della Svizzera deve essere rinegoziata ogni sette anni.

2006

Approvati il contributo all'allargamento e l'aiuto della Svizzera all'Europa dell'Est

Il 26 novembre 2006, vengono accolti, con il 53,4 per cento di voti favorevoli, il contributo all'allargamento e il rinnovo dell'aiuto all'Europa dell'Est. Attraverso il contributo all'allargamento, la Svizzera sostiene progetti e programmi concreti tesi a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata (Stati che hanno aderito all'UE nel 2004).

2007

Accordo di cooperazione statistica

Il 1° gennaio 2007, entra in vigore l'Accordo di cooperazione statistica concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II. L'Accordo armonizza il sistema di rilevazione statistica tra la Svizzera e l'UE, garantendo in questo modo la comparabilità dei dati che servono da base decisionale per la politica e l'economia.

Con l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, vale a dire con l'introduzione di regole semplificate per la valutazione della conformità di prodotti destinati al mercato europeo, sono stati ottenuti risparmi diretti. Parallelamente, la libera circolazione delle persone ha agevolato l'accesso di cittadini svizzeri al mercato del lavoro europeo mentre le aziende svizzere

possono assumere più facilmente forza lavoro proveniente dall'area UE. Per evitare il dumping salariale e sociale sono state introdotte e gradualmente potenziate misure di accompagnamento volte a garantire che i lavoratori stranieri godano in Svizzera delle stesse condizioni di lavoro dei cittadini svizzeri.

Contributo all'allargamento

La Svizzera contribuisce in maniera autonoma ad abolire le disparità economiche e sociali nell'UE. Per progetti concreti realizzati nei tredici «nuovi» Stati membri dell'UE (Stati che hanno aderito all'UE a partire dal 2004), la Svizzera ha stanziato complessivamente 1,302 miliardi di franchi.

Il contributo all'allargamento è un segno della solidarietà della Svizzera nei confronti dell'Europa allargata ma è anche espressione di una politica coerente a tutela degli interessi del Paese: la Svizzera beneficia infatti politicamente ed economicamente del maggior livello di stabilità e sicurezza derivante dalla riuscita dell'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. Pertanto, il sostegno ai mercati dell'Europa dell'Est rappresenta un investimento in partenariati sempre più proficui. Il contributo della Svizzera alla ripartizione degli oneri per quanto concerne i costi dell'allargamento dell'UE costituisce inoltre un elemento importante che consente alla Svizzera di intrattenere buone relazioni con l'UE e, di riflesso, di consolidare la via bilaterale.

Il contributo svizzero all'allargamento si fonda sulla nuova legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est approvata per via referendaria nel novembre 2006. In base a questa legge, le Camere federali hanno approvato i crediti quadro per il 2007 (UE-10), il 2009 (Bulgaria e Romania) e il 2014 (Croazia). L'intenzione di fornire un contributo autonomo all'allargamento e le relative modalità erano state formalizzate dalla Svizzera già nel febbraio 2006, in un memorandum d'intesa con l'UE.

Con lo stanziamento di un contributo di 45 milioni di franchi a favore della Croazia, il Consiglio federale e il Parlamento hanno ribadito la loro intenzione di garantire un pari trattamento a tutti gli Stati entrati a far parte dell'UE nel 2004. Come nel caso degli altri Stati partner, anche questa decisione richiedeva la firma di un accordo quadro bilaterale. La Svizzera e la Croazia hanno firmato l'accordo il 30 giugno 2015.

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sono responsabili della gestione dei fondi e dell'assistenza durante la fase di attuazione da parte degli uffici nazionali incaricati negli Stati interessati (Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro nonché Bulgaria e Romania). Per realizzare i progetti, gli uffici federali collaborano strettamente con i Paesi partner sulla base degli accordi quadro bilaterali.

2007

Libera circolazione completa per l'UE-17

Dal 1° giugno 2007, i 15 Stati storici dell'UE, assieme a Malta e Cipro, beneficiano della libera circolazione completa delle persone: come pattuito negli Accordi bilaterali I, infatti, scaduto il termine transitorio, la Svizzera abolisce i contingenti. Svizzeri e cittadini degli Stati UE designati godono di pari diritti e ottengono un permesso di soggiorno, a condizione di possedere un contratto di lavoro valido, svolgere un'attività indipendente o disporre di mezzi finanziari sufficienti, e di avere stipulato un'assicurazione malattie.

2007

Credito quadro per l'UE-10

Il 14 giugno 2007, il Parlamento approva un credito quadro di un miliardo di franchi per i dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-10) con l'obiettivo di contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Il 20 dicembre 2007 la Svizzera sottoscrive i relativi accordi quadro bilaterali con i singoli Stati.

2008

L'Accordo di Schengen/Dubli-no diventa operativo

Il 12 dicembre 2008, nel quadro dell'Accordo di Schengen/Dubli-no, prende il via la collaborazione operativa con l'UE in materia di sicurezza, rilascio e riconoscimento dei visti e asilo. I cittadini di Paesi terzi in possesso di un visto Schengen possono entrare in Svizzera, che, dal canto suo, può rilasciare visti Schengen. La Svizzera ha inoltre la possibilità di trasferire i richiedenti l'asilo in altri Stati Dubli-no incaricati di esaminare le domande (Paese di primo ingresso nello Spazio Dubli-no).

2009

Approvata l'estensione dell'ALCP ai due nuovi Stati membri dell'UE (UE-2)

L'8 febbraio 2009 viene approvata in un referendum, con il 59,6% di voti favorevoli, l'estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, che prevede un periodo di transizione fino a fine maggio del 2016 e la possibilità di invocare la clausola di salvaguardia fino al 31 maggio 2019.

Agricoltura

Nel comparto dei prodotti agricoli, dal 2007 è stato completamente liberalizzato il commercio di formaggio, che ora può essere importato ed esportato in franchigia di dazio e senza restrizioni quantitative. Da alcuni studi emerge che la reciproca liberalizzazione del commercio di formaggio Svizzera-UE ha dato un impulso positivo alla qualità e all'innovazione nel settore caseario svizzero e ha favorito un aumento delle esportazioni, contribuendo inoltre a mantenere positiva la bilancia commerciale nonostante la crescita delle importazioni e ampliando la gamma di prodotti caseari in vendita in Svizzera. Per l'esportazione e l'importazione di frutta, verdura, vino, carne e prodotti ortofrutticoli vigono agevolazioni parziali.

La Svizzera e l'UE riconoscono l'equivalenza delle disposizioni per diversi prodotti agricoli nell'ambito della protezione fitosanitaria, dell'agricoltura biologica e

della medicina veterinaria. È stato così possibile abbattere ostacoli non tariffari al commercio (prescrizioni diverse sui prodotti e in materia di omologazione). Nel settore veterinario, alla fine del 2006 è stata riconosciuta l'equivalenza delle disposizioni relative a tutti gli alimenti e i sottoprodotti di origine animale, nonché alla salute degli animali, e all'inizio del 2009 sono stati aboliti i reciproci controlli veterinari alle frontiere.

Dal dicembre 2011, tra la Svizzera e l'UE vale infine il riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L'UE tutela i prodotti DOP e IGP da ogni forma di imitazione e contraffazione e dall'uso improprio della denominazione protetta (p. es. «Bündnerfleisch», «Tête de Moine», «Mundner Safran»). La normativa è contenuta nell'Accordo agricolo e nell'Accordo veterinario in esso integrato, conclusi nel 1999 nel quadro degli Accordi bilaterali I ed entrati in vigore nel 2002. Entrambi gli accordi vengono regolarmente ampliati e possono essere ulteriormente sviluppati.

Nel 2014, la Svizzera ha esportato verso l'UE il 60% dei prodotti agricoli destinati all'estero, per un valore complessivo di 5,5 miliardi di franchi, importando dall'UE il 74% dei prodotti agricoli di produzione estera, per un valore di 8,6 miliardi di franchi. Nel commercio dei prodotti agricoli trasformati, l'export svizzero genera 4,2 miliardi di franchi, mentre l'import tocca quota 2,8 miliardi di franchi (cfr. pag. 37).

Controlli veterinari

©Christine Bärlocher /
Ex-Press / UFAM



2009

Applicazione in via provvisoria dell'Accordo sulla lotta contro la frode

Dall'8 aprile 2009, l'Accordo sulla lotta contro la frode concluso nel 2004 nel quadro degli Accordi bilaterali II viene applicato in via provvisoria dalla Svizzera nei confronti degli Stati membri dell'UE che a loro volta lo hanno ratificato e hanno formulato una dichiarazione di applicazione anticipata.

2009

Approvato il passaporto biometrico in Svizzera

Il 17 maggio 2009, viene approvata, con il 50,1% di voti favorevoli, l'integrazione di dati biometrici registrati elettronicamente nel passaporto svizzero e nei documenti di viaggio per stranieri. La normativa, vincolante negli Stati Schengen, viene così applicata anche ai passaporti svizzeri. Contro questo potenziamento dell'acquis di Schengen era stato lanciato un referendum.

2009

Credito quadro per Bulgaria e Romania

Il 7 dicembre 2009, il Parlamento approva un credito quadro di 257 milioni di franchi in favore di Bulgaria e Romania, i due Stati che hanno aderito all'UE nel 2007 (UE-2), anche in questo caso con l'obiettivo di contribuire autonomamente a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Il 7 settembre 2010, la Svizzera sottoscrive i relativi accordi quadro bilaterali con i due Stati interessati.

2010

Accordo sull'educazione

Il 15 febbraio 2010, Svizzera e UE sottoscrivono l'Accordo bilaterale sull'educazione, che consente ai cittadini Svizzeri di accedere con pari diritti ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. La partecipazione della Svizzera ai programmi settennali deve essere di volta in volta rinegoziata con l'UE.

Libera circolazione delle persone

I cittadini svizzeri possono scegliere liberamente dove risiedere e lavorare all'interno dell'UE e lo stesso diritto hanno i cittadini dell'UE in Svizzera. Godono della libertà di domicilio i cittadini svizzeri e dell'UE che hanno stipulato un'assicurazione malattie e contro gli infortuni e che sono in possesso di un contratto di lavoro valido (attività lavorativa dipendente) o dispongono di sufficienti mezzi finanziari per mantenersi (attività indipendente o persone non attive).

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina, nei suoi allegati, anche il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, il coordinamento dei sistemi nazionali delle assicurazioni sociali nonché il ricongiungimento familiare, e liberalizza le condizioni applicabili ai frontalieri, non più soggetti all'obbligo di rientrare ogni giorno nel proprio Paese. L'Accordo autorizza inoltre la fornitura di prestazioni di servizio transfrontaliere per una durata massima di 90 giorni lavorativi all'anno. La libera circolazione delle persone non si estende automaticamente ai nuovi Stati membri dell'UE. A ogni ampliamento deve essere rinegoziata specificamente e definita in un protocollo aggiuntivo sottoscritto e ratificato da entrambe le Parti.

Grazie alla libera circolazione delle persone, le imprese svizzere possono reclutare personale nei Paesi dell'UE con maggiore facilità e distaccare all'estero senza problemi lavoratori propri per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi (p. es. per incarichi di montaggio o manutenzione di macchine). In Svizzera, sono state

adottate misure di accompagnamento che tutelano i lavoratori da condizioni salariali e lavorative abusive.

Alla fine del 2014, i cittadini svizzeri residenti nei Paesi dell'UE erano 446 400 (di cui oltre tre quarti in Francia, Germania, Italia e Austria), mentre in Svizzera risiedevano 1 324 400 cittadini dell'UE.

Estensione della libera circolazione delle persone

Nel settembre del 2005, in una votazione su un referendum, gli aventi diritto di voto in Svizzera accolsero il protocollo sull'estensione della libera circolazione agli Stati UE entrati a far parte dell'Unione nel 2004 (UE-10) insieme al decreto federale concernente misure di accompagnamento rafforzate. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati avevano subordinato l'estensione della libera circolazione delle persone a una revisione delle misure di accompagnamento con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la tutela dei lavoratori dal dumping salariale e sociale nel mercato del lavoro svizzero. Il protocollo entrò in vigore il 1° aprile 2006. Dopo l'adesione all'UE di Bulgaria e Romania nel 2007, fu negoziata anche con questi Paesi una graduale apertura in materia di libera circolazione delle persone. Il relativo protocollo, che prevede disposizioni transitorie simili a quelle accordate ai Paesi UE-10, fu accolto in un referendum popolare nel febbraio del 2009 ed entrò in vigore il 1° giugno di quello stesso anno.

Una procedura analoga è stata avviata in vista dell'adesione della Croazia all'UE a metà del 2013. Il ri-

2010

Sicurezza dei prodotti e principio «Cassis de Dijon»

Il 1° luglio 2010, entrano in vigore la nuova legge sulla sicurezza dei prodotti e la legge sugli ostacoli tecnici al commercio che prevedono un'ulteriore semplificazione del commercio con l'UE: armonizzazione delle disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti e introduzione del principio «Cassis de Dijon», secondo cui i prodotti fabbricati nell'UE conformemente alle norme possono essere commercializzati anche in Svizzera, di regola senza necessità di ulteriori controlli.

2011

Riconoscimento reciproco delle indicazioni di provenienza

Il 17 maggio 2011, Svizzera e UE sottoscrivono l'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine (DOC/DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L'Accordo entra in vigore il 1° dicembre 2011 ed è integrato al vigente Accordo agricolo concluso nel quadro degli Accordi bilaterali I.

2012

Agenzia europea per la difesa (EAD)


Il 16 marzo 2012, la Svizzera firma l'Accordo di cooperazione in materia di armamenti con l'Agenzia europea per la difesa (EAD). Questo accordo, giuridicamente non vincolante, permette alla Svizzera di identificare tempestivamente gli sviluppi nella politica degli armamenti e di accedere alla cooperazione multilaterale in materia di armamenti in Europa, soprattutto nei settori della ricerca e dello sviluppo, nonché degli acquisti e della manutenzione.

2012

Clausola di salvaguardia per l'UE-8

Il 18 aprile 2012, giudicando eccessivo il tasso di immigrazione, il Consiglio federale invoca la clausola di salvaguardia nei confronti degli otto Stati dell'Europa dell'Est che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-8). I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di questi Stati vengono nuovamente contingentati per un anno.

Campo di applicazione della libera circolazione delle persone



spettivo Protocollo non ha però potuto essere sottoscritto nella forma inizialmente prevista a causa dell'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa». Il Consiglio federale intende risolvere la questione della Croazia nell'ambito dell'attuazione del nuovo articolo costituzionale sull'immigrazione. Per evitare nel frattempo una discriminazione della Croazia, nel luglio del 2014 ha approvato alcune misure specifiche.

Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio

Per la commercializzazione dei prodotti svizzeri nell'area UE non è richiesta un'ulteriore omologazione se le due parti riconoscono reciprocamente la valutazione della conformità per il settore determinante. Le imprese svizzere possono richiedere una valutazione della conformità a un organismo svizzero competente. Se il prodotto soddisfa le prescrizioni vigenti, per esempio in materia di sicurezza, può essere commercializzato anche nell'UE. Lo stesso vale per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti omologati nell'UE.

Ciò è reso possibile dall'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA, «Mutual Recognition Agreement»), che rientra tra gli Accordi bilaterali I e si applica alla maggior parte dei prodotti industriali. Venendo meno la doppia valutazione della conformità, le imprese svizzere godono delle stesse condizioni di accesso al mercato europeo previste per i loro concorrenti dei Paesi dell'UE. L'Accordo MRA consente di abbassare i costi e di ridurre i tempi richiesti per la commercializzazione dei prodotti nell'area europea.

2013

Accordo sulla concorrenza

Il 17 maggio 2013, Svizzera e UE sottoscrivono un accordo di cooperazione volto a rendere più efficiente l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza anche nelle fattispecie transfrontaliere.

2013

Clausola di salvaguardia per i Paesi UE-8 e UE-17

Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale decide di invocare, dal 1° giugno, la clausola di salvaguardia anche per l'UE-17 (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) e di prorogarla di un anno per i Paesi UE-8. L'ALCP prevede la possibilità di contingentare i permessi di soggiorno al massimo fino al 31 maggio 2014.

2013

Navigazione satellitare

Il 13 dicembre 2013, il Consiglio federale approva l'Accordo di cooperazione con l'UE per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS). L'obiettivo dei due programmi è porre fine alla dipendenza di fatto dell'Europa dal sistema GPS statunitense e assicurare l'accesso ai dati sia in tempi di pace sia durante i periodi di crisi. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014.

2013

Mandato negoziale per le questioni istituzionali

Il 18 dicembre 2013, il Consiglio federale approva il mandato negoziale sulle questioni istituzionali con l'UE concernenti l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle disposizioni negli accordi bilaterali, gli sviluppi giuridici, la vigilanza sull'applicazione degli accordi e la risoluzione delle controversie.

L'Accordo, che copre 20 settori di prodotti (tra cui dispositivi medici, macchine, biocidi e prodotti da costruzione), può essere ulteriormente sviluppato.

Appalti pubblici

In base all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP), gli enti pubblici devono indire una gara di appalto per gli incarichi che superano un certo importo. Le imprese svizzere possono dunque partecipare, alle stesse condizioni, alle gare di appalto negli Stati che hanno sottoscritto l'AAP, tra cui anche l'UE. Lo stesso vale per le imprese degli Stati contraenti dell'AAP, che sono ammesse alle gare di appalto pubbliche in Svizzera.

L'Accordo sugli appalti pubblici sottoscritto con l'UE nel quadro degli Accordi bilaterali I estende il campo di applicazione dell'AAP, consentendo alle imprese svizzere e dei 28 Stati membri dell'UE di partecipare anche agli appalti pubblici indetti dai distretti e dai Comuni nonché dai committenti pubblici nei settori del trasporto ferroviario e dell'approvvigionamento energetico. In virtù dell'Accordo, le aziende di entrambe le Parti contraenti possono inoltre partecipare alle gare di appalto di committenti privati che godono di diritti esclusivi in settori specifici (acqua, energia elettrica, trasporti locali, aeroporti, navigazione fluviale e lacustre). L'Accordo apre dunque un mercato miliardario alle imprese svizzere e accresce la concorrenza nel mercato svizzero degli appalti pubblici, consentendo anche, non da ultimo, di risparmiare denaro dei contribuenti.

Lo scavo del tunnel
del San Gottardo

© KEYSTONE / Christian Beutler



2014

Accolta l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»

Il 9 febbraio 2014, il popolo (50,3% di voti favorevoli) e la maggioranza dei Cantoni accolgono l'iniziativa popolare. Le nuove disposizioni costituzionali impongono il controllo dell'immigrazione attraverso il contingentamento dei permessi rilasciati ai lavoratori stranieri. Il Consiglio federale ha tre anni di tempo per adeguare e rinegoziare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE.

2014

Disposizioni transitorie per la Croazia

Dopo l'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», il Consiglio federale non può sottoscrivere come previsto l'accordo che estende la libera circolazione delle persone alla Croazia e adotta un'ordinanza: dal 1° luglio 2014, per i cittadini croati valgono contingenti separati nel quadro della legge federale sugli stranieri (LStr).

2014

Credito quadro per la Croazia

L'11 dicembre 2014, il Parlamento approva un contributo all'allargamento di 45 milioni di franchi in favore della Croazia. Il Consiglio federale e il Parlamento chiariscono in questo modo la loro intenzione di garantire lo stesso trattamento a tutti gli Stati divenuti membri dell'UE dal 2004. La Svizzera e la Croazia sottoscrivono il relativo accordo quadro bilaterale il 30 giugno 2015.

2014

Scadenza della clausola di salvaguardia per l'UE-8 e l'UE-17

Le restrizioni d'accesso al mercato del lavoro introdotte con la clausola di salvaguardia scadono il 30 aprile 2014 per l'UE-8 e il 31 maggio 2014 per l'UE-17, senza possibilità di una nuova proroga.

Ricerca

Dal 2004 la Svizzera ha partecipato, in veste di Paese associato e dunque di partner con pari diritti e doveri, ai programmi di ricerca e dell'EURATOM patrocinati dall'UE. Per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca articolati su più anni, la Svizzera e l'UE hanno negoziato un accordo bilaterale la cui base è costituita dall'Accordo sulla ricerca del 1999 concluso nel quadro degli Accordi bilaterali I e poi prorogato per il periodo 2007–2013.

In qualità di Paese associato, la Svizzera ha acquisito il diritto di rappresentanza nei comitati direttivi dei singoli programmi e in vari comitati di gestione. In questo modo ha potuto rafforzare il ruolo degli istituti di


ricerca nazionali in seno alle reti europee, garantendo loro un accesso diretto alle informazioni, nonché il diritto di partecipare ai programmi quadro dell'UE in corso e all'elaborazione di quelli futuri.

Poiché la Svizzera è un polo scientifico importante, la partecipazione paritetica delle scuole universitarie, delle aziende o di singoli cittadini svizzeri ai programmi quadro dell'UE è stata non solo proficua per il settore scientifico e tecnologico e sul piano dell'innovazione, ma anche di grande interesse per l'economia privata. Le esperienze fatte finora mostrano che il denaro investito nella ricerca rifluisce per oltre il 100 per cento in Svizzera, sotto forma di fondi per progetti di ricerca nazionali. L'adesione ai programmi di ricerca gestiti da Bruxelles è una delle priorità della politica svizzera in ambito scientifico.

Dal 1° gennaio 2014 sono aperti i bandi di concorso dell'ottavo programma quadro di ricerca dell'UE, «Orizzonte 2020», dotato di un budget complessivo di circa 80 miliardi di euro. I programmi sono finanziati attraverso il budget ordinario degli Stati membri dell'UE e mediante contributi proporzionali al prodotto interno lordo (PIL) versati dagli Stati associati.

Dopo l'accettazione da parte del popolo dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», la Svizzera e l'UE si sono accordate per un'associazione parziale della Svizzera a Orizzonte 2020 valida fino alla fine del 2016. La piena associazione della Svizzera per il periodo 2017–2020 dipende dalla soluzione individuata per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, inclusa la sua estensione alla Croazia.

Human Brain
Project dell'EPFL
© KEYSTONE /
Jean-Christophe Bott



2014

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)

Il 10 giugno 2014, Svizzera e UE sottoscrivono un Accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA). L'UESA fornisce assistenza agli Stati associati a Dublino il cui sistema di asilo è sottoposto a forti pressioni.

2014

Dichiarazione sulla fiscalità delle imprese

Il 14 ottobre 2014, la Svizzera e l'UE firmano una dichiarazione congiunta sulla fiscalità delle imprese, che pone fine a una controversia che pesava da quasi un decennio sulla relazioni tra le due parti.

2014

No a ECOPOP

Il 30 novembre 2014, l'iniziativa "Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita" (ECOPop) è respinta con il 74,1% dei voti e dalla maggioranza dei cantoni. I suoi autori chiedevano, segnatamente, che la popolazione residente permanente non crescesse in seguito a immigrazione di oltre lo 0,2% annuo.

2015

Accordo sullo scambio automatico di informazioni

Il 27 maggio 2015, la Svizzera e l'UE firmano un Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (SAI), che recepisce lo standard globale dell'OCSE ed è destinato a sostituire l'Accordo con l'UE sulla fiscalità del risparmio; si applica a tutti i 28 Stati membri dell'UE.

Trasporti terrestri

L'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri liberalizza l'accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari per il trasporto di persone e merci tra la Svizzera e l'UE e, al contempo, costituisce la base contrattuale che consente di applicare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Introdotta nel 2001, questa tassa, i cui proventi contribuiscono a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera, è un importante strumento per promuovere il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Firmando l'Accordo sui trasporti terrestri, l'UE ha avallato questa politica di trasferimento. Come contropartita, la Svizzera ha accettato di aumentare progressivamente il limite di peso degli autocarri da 28 a 40 tonnellate (dal 2005).

L'obiettivo dell'Accordo sui trasporti terrestri è creare condizioni di accesso al mercato e di concorrenza equivalenti per le imprese di trasporto stradale e ferroviario svizzere e dell'UE. In quest'ottica, sono stati ampiamente armonizzati i requisiti di ammissione alla professione e le prescrizioni sociali per i conducenti di mezzi pesanti nonché gli standard tecnici e i limiti di peso degli autocarri. Nel settore dei trasporti stradali, l'Accordo in esame liberalizza l'intero mercato (trasporto viaggiatori e merci) in Svizzera e nei 28 Stati membri.

In virtù dell'Accordo, le imprese svizzere possono effettuare trasporti merci da uno Stato UE a un altro («gran cabotaggio»). Resta escluso dall'apertura del mercato il cosiddetto «cabotaggio nazionale» (ossia i trasporti nazionali effettuati da imprese estere, p. es. da Parigi a Nizza o da Berna a Zurigo). Le imprese ferroviarie godono, nel settore del trasporto merci, di un miglior accesso reciproco alle reti ferroviarie, a beneficio in particolare delle imprese di trasporto che effettuano trasporti internazionali combinati (autocarri o container caricati sui treni).

Trasporti aerei

Nel trasporto aereo, le compagnie svizzere sono parificate alle aziende concorrenti dell'UE grazie all'Accordo sul trasporto aereo, in base al quale possono operare sulle tratte prescelte con la frequenza di volo desiderata e servendosi di velivoli di qualsiasi grandezza. Ciò consente un migliore impiego della flotta aerea e una riduzione dei costi. Grazie all'Accordo, le compagnie aeree possono strutturare liberamente le tariffe e gli utenti beneficiano di migliori prezzi nonché di una scelta più ampia di collegamenti aerei.

L'Accordo sul trasporto aereo costituisce inoltre la base per la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), che è responsabile anche dell'omologazione degli aeromobili e della vigilanza sui requisiti tecnici. La Svizzera collabora infine alla creazione del «Cielo unico europeo» (Single European Sky, SES), il cui obiettivo è migliorare la sorveglianza, ristrutturando lo spazio aereo in funzione del traffico e non delle frontiere nazionali.

Accordi bilaterali II

A metà del 2002 Svizzera e UE ripresero i negoziati in altri dieci ambiti di interesse economico concernenti, per esempio, l'industria alimentare, il turismo e il settore finanziario; venne inoltre rafforzata la collaborazione in settori di grande rilevanza, come la sicurezza interna, l'asilo e l'ambiente. La Svizzera insistette per una conclusione in blocco dei trattati, cooperando con l'UE nell'ambito della tassazione transfrontaliera dei redditi da risparmio ed estendendo la collaborazione nella lotta contro la frode alla fiscalità indiretta. Il progetto di un accordo globale in materia di prestazione di servizi, previsto in una dichiarazione congiunta degli Accordi bilaterali I, fu rinviato d'intesa tra le parti nel marzo del 2003, poiché presentava troppi punti in sospeso e le possibilità di una rapida conclusione erano scarse.

Nell'autunno del 2004, la Svizzera e l'UE hanno firmato gli Accordi bilaterali II che, contrariamente agli Accordi bilaterali I, non sono vincolati giuridicamente tra di loro e possono dunque entrare in vigore in base a modalità proprie a ciascun accordo, indipendentemente gli uni dagli altri. Contro gli accordi di associazione a Schengen/Dublinto, in cui sono disciplinati i controlli delle persone alle frontiere e la collaborazione in materia di sicurezza e di asilo, fu lanciato un referendum, nel quale il popolo si esprime a favore degli accordi nel giugno del 2005, con il 54,6% dei voti.

Oltre a Schengen/Dublinto, anche gli altri accordi del pacchetto dei Bilaterali II relativi alla tassazione dei redditi da risparmio, ai prodotti agricoli trasformati, all'ambiente, alla statistica e alle pensioni sono oggi formalmente in vigore; l'Accordo sulla lotta contro la frode viene invece applicato in via provvisoria solo con gli altri Stati membri dell'UE che lo hanno già ratificato. Sono ancora in sospeso le ratifiche dell'Irlanda e della Croazia.

Nell'ambito degli Accordi bilaterali II, sulla base dell'Accordo MEDIA, la Svizzera ha partecipato per la prima volta ai programmi di promozione cinematografica dell'UE.

Nel settore dell'educazione, dopo la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti, è stato firmato, nel febbraio 2010, l'Accordo concernente la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di educazione, formazione professionale e gioventù.

Schengen


Nel 2004, la Svizzera e l'UE hanno concluso, nel quadro degli Accordi bilaterali II, l'Accordo di associazione a Schengen, teso ad agevolare la circolazione transfrontaliera. Allo Spazio Schengen hanno aderito la maggior parte degli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Cipro, Romania, Bulgaria e Croazia) e gli Stati AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein, in qualità di Stati associati). Tra gli Stati contraenti sono stati aboliti i controlli sistematici delle persone alle frontiere, mentre sono stati rafforzati i controlli alle frontiere con Stati terzi. I visti rilasciati dalla Svizzera ai cittadini di Stati terzi valgono nell'intera area di Schengen e viceversa. Il traffico merci con la Svizzera deve invece essere dichiarato e sdoganato.

Per agevolare la circolazione senza tuttavia rinunciare alla sicurezza, la Svizzera collabora strettamente con l'UE nella lotta contro la criminalità, partecipando tra l'altro al Sistema d'informazione di Schengen (SIS), uno schedario elettronico di ricerca valido per tutta l'Europa la cui versione ampliata, il SIS II, è in funzione dall'aprile del 2013. Premendo un semplice tasto, le autorità svizzere possono così accedere rapidamente agli elenchi delle persone segnalate, ricercate, disperse o colpite da un divieto d'entrata in tutta Europa, nonché a tutti gli oggetti rubati (p. es. automobili e passaporti). Il Corpo delle guardie di confine effettua controlli a campione nelle aree frontaliere e all'interno del Paese. Parallelamente, è stata rafforzata anche la cooperazione in ambito giudiziario, in particolare in materia di estradizione ed esecuzione delle sentenze penali.

Le agevolazioni in materia di visti favoriscono il turismo, consentendo, per esempio, ai gruppi organizzati di turisti provenienti dall'Asia o da oltreoceano in viaggio attraverso l'Europa di visitare anche la Svizzera con un unico visto, senza costi aggiuntivi. Inoltre, semplificano anche ai cittadini di Paesi terzi residenti in Svizzera il rientro in patria per soggiorni di vacanza, esentandoli dall'obbligo del visto per transitare negli Stati dell'UE.

Nell'ambito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera, in veste di Paese associato, ha il diritto di partecipazione, ma non di voto. Può tuttavia decidere se recepire i nuovi atti normativi deliberati nel quadro di Schengen: in base alla rilevanza degli atti la competenza spetta al Consiglio federale o al Parlamento, o al popolo se viene richiesto un referendum, come nel caso dell'introduzione del passaporto biometrico,

Lo Spazio Schengen



- Stati Schengen
- Stati non membri di Schengen con statuto speciale
- Stato Schengen con statuto speciale
- Futuri stati membri
- Stati associati

accolto in votazione popolare nel 2009. Se decide di non recepire un atto normativo, la Svizzera deve trovare una soluzione di compromesso con l'UE entro 90 giorni. In caso di mancata intesa, dopo tre mesi l'intero acquis di Schengen cessa di avere effetto, rendendo automaticamente nullo anche l'Accordo di Dublino, ad esso vincolato.

Dublino

All'Accordo di Schengen è giuridicamente vincolato l'Accordo di Dublino, che disciplina le competenze esecutive in materia di procedure di asilo. L'obiettivo di quest'ultimo accordo è attribuire a un unico Stato Dublino la responsabilità del trattamento di una domanda di asilo, in modo da evitare che i richiedenti presentino domande doppie o multiple. Se una domanda di asilo è respinta in via definitiva in Svizzera o in uno Stato Dublino, il richiedente non può avviare una seconda procedura né in Svizzera né in un altro Stato Dublino. La Svizzera ha aderito all'Accordo di Dublino nel 2004, nel quadro degli Accordi bilaterali II, in qualità di Paese associato.

I cosiddetti criteri di Dublino stabiliscono qual è lo Stato competente, incaricato di trattare la domanda di asilo, ovvero: lo Stato nel quale vivono familiari del richiedente, lo Stato che ha rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno o un visto o lo Stato nel quale il richiedente è entrato clandestinamente. Se, in base a questi criteri, non è possibile determinare lo Stato competente, la responsabilità spetta al Paese nel quale viene presentata la prima domanda di asilo (Paese di primo ingresso nello Spazio Dublino). In caso di esito negativo, se il richiedente presenta una seconda domanda di asilo in un altro Stato, quest'ultimo non è tenuto a riesaminarla e può rinviare la persona nel Paese di primo ingresso nello Spazio Dublino.

Tutti gli Stati Dublino hanno accesso alla banca dati Eurodac, che raccoglie le impronte digitali dei richiedenti l'asilo in tutta Europa e consente di verificare se una persona ha già presentato una domanda di asilo in uno Stato Dublino e, in caso affermativo, di rinviarla verso detto Stato.

La Svizzera ha diritto di partecipare allo sviluppo dell'acquis di Dublino e di decidere autonomamente se recepire i nuovi atti normativi. In caso di non recepimento, Svizzera e UE hanno 90 giorni di tempo per cercare una soluzione nel quadro del comitato misto. Se le due Parti non trovano un'intesa, trascorsi altri tre mesi l'Accordo di associazione a Dublino cessa di essere valido. Dato il vincolo giuridico tra i due accordi, in un caso simile cessa automaticamente di essere valido anche l'Accordo di Schengen.

Fiscalità del risparmio e scambio automatico di informazioni (SAI)

Nel 2004, la Svizzera ha concluso con l'UE, nel quadro degli Accordi bilaterali II, un accordo sulla fiscalità del risparmio che mira a contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera. In base a questo accordo, gli agenti pagatori svizzeri, tra cui le banche, prelevano una ritenuta d'imposta anonima del 35% sui redditi da risparmio delle persone fisiche con domicilio fiscale in uno Stato dell'UE. In alternativa, su esplicita indicazione del beneficiario degli interessi, la ritenuta d'imposta può essere sostituita dalla notifica del versamento degli interessi all'autorità fiscale del Paese di domicilio.

Il 75 per cento dei proventi della ritenuta d'imposta è versato al Paese nel quale il cliente ha il domicilio fiscale, mentre il restante 25% rimane in Svizzera (il 90% finisce nelle casse federali e il 10% è destinato ai Cantoni). Per l'esercizio 2014, i proventi lordi della ritenuta d'imposta hanno raggiunto i 317 milioni di franchi, di cui oltre 237,8 milioni sono stati versati a Stati dell'UE. Sono state inoltre presentate circa 150 000 domande di notifica spontanea al Paese di domicilio dei beneficiari.

Nel gennaio del 2014 la Svizzera ha avviato negoziati per introdurre modifiche tecniche all'Accordo sulla fiscalità del risparmio al fine di eliminare le scappatoie fiscali. Nell'ottobre dello stesso anno, il Consiglio federale ha approvato tuttavia un mandato negoziale per lo scambio automatico di informazioni (SAI) con alcuni Stati partner, compresi quelli dell'UE, dando in questo modo un nuovo orientamento anche ai negoziati relativi alla revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. A metà del 2015, erano un centinaio gli Stati – tra i quali tutte le più importanti piazze finanziarie – che si sono impegnati ad aderire al nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni approvato nel luglio del 2014 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Alla fine di maggio del 2015, la Svizzera e l'UE hanno firmato l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali; valido per tutti i 28 Stati membri dell'UE, sostituirà l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Come nel caso di quest'ultimo, l'Accordo SAI prevede un'esenzione dall'imposta alla fonte per pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. L'accordo con l'UE si basa sullo standard globale SAI dell'OCSE. In una comunicazione è stato chiarito che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 a condizione che le procedure di approvazione in Svizzera e nell'UE si concludano in tempo utile.

Lotta contro la frode

Svizzera e UE cooperano nell'ambito della lotta contro il contrabbando e altre forme di reati attinenti alla fiscalità indiretta (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta sul consumo), nonché nell'ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici. Questa materia è disciplinata nell'Accordo sulla lotta contro la frode.

In quanto accordo misto, l'Accordo sulla lotta contro la frode deve essere approvato e ratificato sia dall'UE che dai singoli Stati membri; la maggioranza di questi ultimi, la UE e la Svizzera (ottobre 2008) lo hanno già fatto. Dal gennaio del 2009 la Svizzera lo applica nei confronti di ogni Stato membro dell'UE che lo ha ratificato a sua volta e che ha approvato una dichiarazione relativa alla sua applicazione anticipata.

L'accordo concerne l'assistenza amministrativa e giudiziaria. Nel quadro della cooperazione internazionale le autorità amministrative e giudiziarie svizzere e quelle degli Stati membri dell'UE hanno a disposizione gli stessi strumenti giuridici applicabili nelle procedure nazionali («trattamento nazionale»). Grazie all'accordo, la Svizzera può contrastare in maniera efficace le infrazioni in materia di tasse e di dazi doganali e può ridurre il rischio di essere utilizzata – data la sua posizione geografica centrale, la sua importanza come piazza finanziaria e la non appartenenza all'UE – come piattaforma per attività illecite.

Prodotti agricoli trasformati

Nel settore alimentare, l'Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati (Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972), riveduto nell'ambito degli Accordi bilaterali II, disciplina la compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati come cioccolato, biscotti, prodotti di pasticceria e paste alimentari. Dall'entrata in vigore, nel 2005, del Protocollo n. 2 riveduto, l'UE ha abolito i dazi doganali all'importazione e le sovvenzioni all'esportazione per questa categoria di prodotti. Dal canto suo, la Svizzera ha ridotto i propri dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime Svizzera-UE. I dazi sui prodotti trasformati industriali sono stati interamente aboliti.

Il comparto alimentare, che utilizza prodotti agricoli di base nazionali, è così diventato più competitivo e sono aumentate le opportunità di smercio del settore agricolo quale fornitore di materie prime.

Settore audiovisivo (MEDIA)

Grazie all'Accordo MEDIA, concluso nel quadro degli Accordi bilaterali II, la Svizzera ha potuto partecipare, per la prima volta, al programma di promozione cinematografica europeo. Poiché il programma ha durata settennale, la Svizzera deve negoziare per ogni nuovo periodo un accordo bilaterale specifico. L'ultimo Accordo MEDIA copre il periodo 2007-2013. Dall'inizio del 2014, il programma MEDIA è integrato nel programma quadro di promozione culturale dell'UE «Europa creativa» (cfr. pag. 46). La Svizzera aspira a partecipare nuovamente al programma 2014-2020.

Ambiente

La Svizzera è membro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'AEA, con sede a Copenhagen, raccoglie e analizza dati sull'ambiente e sul clima secondo criteri comuni e vincolanti. All'AEA hanno aderito, oltre agli Stati dell'UE, anche Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Turchia. Le modalità di partecipazione della Svizzera sono disciplinate nell'Accordo in materia ambientale del 2004, concluso nell'ambito degli Accordi bilaterali II.

In veste di membro dell'AEA, la Svizzera ha accesso alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), che raccoglie i dati degli Stati membri dell'AEA sui cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, lo smaltimento dei rifiuti e la biodiversità. I dati offrono informazioni sulla situazione attuale e sui fattori che influiscono sull'ambiente in Europa. Una solida base costituita da dati e informazioni aggiornati permette di prendere misure efficaci per tutelare meglio l'ambiente a livello europeo e nazionale e contemporaneamente verificare l'impatto di queste misure.

Università svizzere, aziende private e organizzazioni possono partecipare ai programmi di ricerca dell'AEA e richiedere finanziamenti.

Fiscalità delle imprese

Dal 2005 la controversia sulla fiscalità delle imprese pesa negativamente sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Il 4 luglio 2012, il Consiglio federale ha pertanto approvato il mandato per avviare un dialogo con l'UE in questo settore. Nel quadro di questo dialogo, la Svizzera e l'UE hanno firmato, il 14 ottobre 2014, una dichiarazione congiunta. La dichiarazione non è una convenzione internazionale giuridicamente vincolante e si limita a elencare principi e intenzioni reciproche.

Il Consiglio federale ribadisce così la propria intenzione di proporre, nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese, l'abrogazione di determinati regimi fiscali, in particolare quelli che prevedono il trattamento differenziato dei redditi nazionali ed esteri (il cosiddetto «ring fencing»). Le nuove misure fiscali dovranno inoltre basarsi sugli standard internazionali. Come contropartita, gli Stati membri dell'UE si impegnano a revocare le eventuali misure introdotte in questo ambito non appena la Svizzera avrà abrogato i regimi in questione.

Statistica

Nell'ambito degli Accordi bilaterali II, la Svizzera e l'UE hanno stipulato un accordo sulla cooperazione nel settore statistico. Obiettivo della cooperazione è l'elaborazione di statistiche coerenti e comparabili in alcuni settori specifici. Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, include i dati svizzeri relativi a tali settori nelle proprie pubblicazioni. Questo non solo aumenta la visibilità internazionale della Svizzera, ma permette anche, in ambito economico, di ottenere informazioni comparabili sui prezzi, il commercio con l'estero o l'andamento generale dell'economia.

I singoli Stati sono responsabili della rilevazione dei dati e devono verificare e analizzare il materiale statistico prima di trasmetterlo a Eurostat, a Lussemburgo. Eurostat collabora con Stati non membri dell'UE (oltre alla Svizzera, anche il Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia) e con diversi Stati mediterranei e altri Stati partner.

La Svizzera versa a Eurostat circa quattro milioni di franchi all'anno. Le università svizzere, l'Ufficio federale di statistica (UST) e altre organizzazioni possono partecipare ai programmi Eurostat (p. es. i programmi di formazione per esperti di statistica), ma non hanno diritto a un sostegno da parte dell'UE. Viceversa, anche le istituzioni dell'UE possono aderire a programmi svizzeri. La Svizzera ha inoltre la possibilità di distaccare propri esperti presso Eurostat.

Pensioni

L'Accordo sulle pensioni del 2004 evita che gli ex funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera siano soggetti a una doppia imposizione. Con l'accordo, la Svizzera rinuncia a prelevare un'imposta su tali rendite qualora siano già tassate alla fonte dall'UE.



Allarme smog a Londra nell'aprile 2014

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Altri accordi bilaterali

Educazione, formazione professionale e gioventù

Dopo la partecipazione ufficiale a due programmi dell'UE in materia di educazione agli inizi degli anni 1990, a partire dal 1995, in seguito al rifiuto di aderire allo SEE (1992), la Svizzera non poté più prendere parte ai nuovi programmi dell'UE e dovette limitarsi a singoli progetti. Grazie all'Accordo sull'educazione firmato con l'UE nel 2010, dal 2011 alla fine del 2013, la Svizzera ha potuto aderire a pieno titolo ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù. L'Accordo consentiva ai cittadini svizzeri di accedere con pari diritti a tutti i progetti di mobilità e cooperazione nell'ambito di tali programmi. Le modalità concrete di partecipazione della Svizzera ai programmi settennali dell'UE vengono di volta in volta rinegoziate.

I giovani svizzeri potevano svolgere un semestre di studio o un tirocinio professionale o seguire attività extrascolastiche nei Paesi dell'UE e lo stesso valeva per i giovani dell'area UE in Svizzera. Nel 2013 hanno fruito di questa possibilità circa 7000 giovani svizzeri. La scuola dell'obbligo, le università e gli istituti di formazione professionale e formazione continua potevano proporre progetti e assumere funzioni di coordinamento e la Svizzera poteva influenzare l'orientamento strategico dei programmi in seno agli organi responsabili.

Il programma «Erasmus+» per il periodo 2014–2020 fissa le seguenti priorità:

- mobilità per l'apprendimento: soggiorni di studio, esperienze lavorative e didattiche nelle aziende, attività di volontariato o scambi di gruppo per i giovani, corsi di formazione continua e insegnamento presso istituzioni partner per il personale docente;
- partenariati strategici: promozione di partenariati strategici tra istituzioni formative, autorità locali e regionali, parti sociali od organizzazioni giovanili, scambi di classi, seminari per studenti, progetti di cooperazione nel settore extrascolastico, trasferimento dell'innovazione per gli istituti di formazione;
- sostegno alle riforme politiche: corsi di formazione continua e percorsi di studio, allestimento di reti e progetti pilota destinati principalmente agli organi decisionali di ogni livello al fine di migliorare la qualità dei dati e la trasparenza dei sistemi educativi e di formazione professionale.

La partecipazione ai programmi formativi dell'UE rientra tra le priorità della strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. Nel dicembre del 2013 il Parlamento svizzero, su incarico del Consiglio federale, ha stanziato 305,5 milioni di franchi per il programma «Erasmus+». In seguito all'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», l'Accordo tra la Svizzera e l'UE non è però stato formalizzato. Il Consiglio federale ha approvato il 16 aprile 2014 una soluzione transitoria per il 2014 che, alcuni mesi dopo, il 19 settembre, è stata prolungata di due anni. La soluzione dà la priorità alla mobilità e parte dal principio che la Svizzera deve mirare in seguito a una piena associazione al programma «Erasmus+».

Apprendisti al lavoro
©KEYSTONE / Steffen Schmidt



Europol

Svizzera e UE collaborano strettamente nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale. La cooperazione in questo settore è retta da un accordo concluso nel 2004, nel quadro degli Accordi bilaterali II, con Europol, l'autorità di perseguimento penale dell'UE. L'accordo di cooperazione agevola la collaborazione transnazionale tra forze di polizia, in particolare lo scambio sicuro e celere di informazioni, il sostegno e la consulenza nel quadro di procedure concrete di indagine e lo svolgimento di analisi. La Svizzera partecipa inoltre a incontri tra esperti e cicli formativi.

Presso la sede di Europol all'Aia, la Svizzera dispone di un ufficio di collegamento con due addetti di polizia al fine di garantire, come una trentina di altri Paesi, la cooperazione in quest'ambito.

Eurojust

Nel 2008, la Svizzera e l'UE hanno istituzionalizzato la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale, sottoscrivendo un accordo che definisce l'ambito di collaborazione, nonché l'entità e le modalità di scambio delle informazioni. Eurojust è l'equivalente di Europol in ambito giudiziario. Il suo compito principale consiste nell'assicurare il coordinamento per garantire condizioni ottimali di cooperazione tra le autorità nazionali di giustizia penale. Dal 2 marzo 2015, la Svizzera dispone di una procuratrice di collegamento presso Eurojust.

Cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (AED)

In applicazione dell'accordo di cooperazione non giuridicamente vincolante sottoscritto il 16 marzo 2012, la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa (AED) si scambiano regolarmente informazioni per identificare tempestivamente e concretizzare eventuali opportunità di cooperazione in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo, dell'acquisto e della manutenzione di armamenti. La Svizzera può decidere in autonomia quali informazioni scambiare con l'AED e a quali programmi e progetti concreti partecipare.

Collaborazione tra autorità garanti della concorrenza

La Svizzera e l'UE auspicano una collaborazione più stretta per combattere contro le restrizioni transfrontaliere della concorrenza derivanti da comportamenti aziendali che ostacolano il libero scambio. Nel maggio del 2013, le due Parti hanno sottoscritto in questo settore un accordo di cooperazione in merito all'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza. L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e rende possibile una migliore applicazione delle disposizioni in questo ambito a livello transfrontaliero.

L'accordo prevede anche lo scambio di informazioni riservate e agevola la collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza, migliorando le possibilità di contrastare le restrizioni transfrontaliere.

In linea di massima, risulta così facilitata la notifica delle decisioni e le autorità sono autorizzate a inviare richieste di accesso alle imprese dell'altra parte contraente.



L'edificio dell'Eurojust all'Aia

© Eurojust

Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)

La Svizzera partecipa alla costruzione e alla gestione dei sistemi di navigazione satellitare dell'UE, Galileo ed EGNOS, che mirano a limitare la dipendenza dal sistema americano GPS e ad assicurare la disponibilità dei dati anche in momenti di crisi. Nel dicembre del 2013, la Svizzera e l'UE hanno firmato un accordo di cooperazione in questo settore. La Svizzera applica l'accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2014 e lo ha ratificato nel 2015. Il processo di ratifica nell'UE è ancora in corso.

L'Accordo di cooperazione garantisce alla Svizzera un accesso esteso a tutti i servizi del sistema, buone condizioni per l'industria spaziale e del settore dei servizi svizzera nelle gare d'appalto e determinati diritti di partecipazione e codecisione nei relativi organi. È inoltre prevista una partecipazione a servizi importanti per la sicurezza come il Public Regulated Service (PRS) e l'Agenzia del GNSS europeo (GSA). A tal fine, sono necessari due ulteriori accordi.

La Svizzera partecipa mediamente con 37 milioni di franchi all'anno ai programmi europei di navigazione satellitare. L'Accordo di cooperazione configura un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato, ma può essere revocato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)


L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) è un'agenzia dell'UE con sede a Malta. L'UESA promuove la cooperazione dei Paesi Schengen in materia di asilo e fornisce sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a pressioni particolari. L'UESA organizza inoltre la formazione di specialisti in materia di asilo e coordina lo scambio d'informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo.

Con la partecipazione all'UESA, la Svizzera può accedere alle analisi dei rischi e alle informazioni sulle pratiche in materia di asilo degli altri Stati europei. Può inoltre partecipare alle consultazioni strategiche del consiglio d'amministrazione dell'agenzia. Il 10 giugno 2014, la Svizzera e l'UE hanno firmato l'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'UESA.



Satellite Galileo

©KEYSTONE / EPA PHOTO / AFP / STR



Politica europea della Svizzera – I temi principali

Gli accordi bilaterali disciplinano i rapporti tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Grazie all'approccio bilaterale la Svizzera può condurre in svariati ambiti una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei. Finora, il Popolo svizzero ha avallato e suffragato la via bilaterale in occasione delle pertinenti votazioni.

Il 9 febbraio 2014, con l'adozione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa», il Popolo svizzero e i Cantoni si sono espressi per una migliore gestione e limitazione dell'immigrazione a salvaguardia degli interessi economici globali della Svizzera.

La votazione ha segnato l'inizio di un periodo di incertezza sia per la politica migratoria in vigore sia per le relazioni tra la Svizzera e l'UE. La Svizzera cerca quindi una soluzione mutualmente accettabile con l'UE nell'ambito della libera circolazione delle persone che le consenta, in futuro, di gestire meglio l'immigrazione, come richiesto nella nuova disposizione costituzionale. La Svizzera desidera allo stesso tempo rafforzare e sviluppare ulteriormente la via bilaterale.

Per mantenere la via bilaterale, completandola e consolidandola con nuovi accordi di accesso al mercato, per esempio nel settore dell'elettricità e dei servizi finanziari, è necessario creare un quadro istituzionale. Oltre a una soluzione riguardante l'ALCP serve dunque un accordo istituzionale. Tale accordo è inteso a rafforzare la certezza del diritto per gli attori del mercato, dunque anche, ad esempio, per le cittadine e i cittadini svizzeri nonché per le imprese svizzere nell'area dell'UE.

L'esito globale delle negoziazioni con l'UE verterà anche sul rinnovo del contributo all'allargamento per ridurre le disparità economiche e sociali nei nuovi Stati membri dell'UE.

Un capo negoziatore, responsabile per parte Svizzera di coordinare le trattative sui vari dossier di politica europea, è incaricato di assicurare il raggiungimento di un risultato globale equilibrato e conforme agli interessi della Svizzera.

Per gli sviluppi più recenti si rimanda al sito Internet della Direzione degli affari europei (DAE):

www.dfae.admin.ch/europa_it

Questioni istituzionali

La Svizzera e l'UE hanno disciplinato le reciproche relazioni attraverso circa 120 accordi bilaterali. L'UE subordina però la conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato alla soluzione delle questioni istituzionali, che comprendono quattro punti:

- l'adeguamento degli accordi agli sviluppi del diritto europeo;
- l'interpretazione degli accordi;
- la sorveglianza degli accordi;
- la composizione delle controversie.

Si tratta di applicare gli accordi bilaterali relativi all'accesso al mercato secondo regole e procedure uniformi. Un accordo istituzionale rafforzerebbe in questo modo la certezza del diritto per le autorità e per gli attori del mercato in Svizzera e nell'UE. I negoziati tra la Svizzera e l'UE sono stati avviati nel 2014.

Via bilaterale – ultimi scrutini

| | | |
|------|------------|---|
| 1992 | No (50,3%) | allo Spazio economico europeo (SEE) |
| 1997 | No (74,1%) | all'iniziativa «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!» |
| 2000 | Si (67,2%) | agli Accordi bilaterali I |
| 2001 | No (76,8%) | all'iniziativa «Si all'Europa!» |
| 2005 | Si (54,6%) | a Schengen/Dublino |
| 2005 | Si (56,0%) | all'estensione della libera circolazione delle persone |
| 2006 | Si (53,4%) | alla legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est |
| 2009 | Si (59,6%) | al rinnovo e all'estensione della libera circolazione delle persone |
| 2014 | Si (50,3%) | all'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» |
| 2014 | No (74,1%) | all'iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione delle basi naturali della vita» (Ecopop) |

Elettricità

Dal 2007 sono in corso negoziati tra la Svizzera e l'UE per la conclusione di un accordo bilaterale nel settore dell'elettricità. L'obiettivo per entrambe le parti è armonizzare i rispettivi mercati e, di conseguenza, facilitare il trasporto transfrontaliero dell'elettricità nonché aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento. La Svizzera potrebbe in tal modo consolidare

la funzione di crocevia nel commercio dell'elettricità che svolge grazie alla sua ubicazione centrale, alle reti transfrontaliere ben sviluppate e al suo flessibile parco di produzione. Il libero e reciproco accesso al mercato rafforzerebbe inoltre la posizione dei produttori di elettricità svizzeri sul mercato europeo, che si sta evolvendo in un mercato interno europeo dell'energia. La conclusione di un accordo consentirebbe alla Svizzera di essere parte di questa evoluzione. L'accordo dovrebbe inoltre regolare le modalità di partecipazione della Svizzera agli organi europei competenti in materia di elettricità. Una sua partecipazione (p. es. nell'ambito dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, ACER) le consentirebbe di far valere i propri interessi nella definizione del corso che il mercato dell'elettricità seguirà in futuro.



Diga della Grande Dixence

© FA / UFE

Promozione della pace

La Svizzera partecipa all'estero a numerose missioni civili e militari di mantenimento della pace, inviando esperti e militari. In tale contesto è importante la cooperazione con l'UE nell'ambito della sua politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). La Svizzera partecipa da diversi anni all'operazione militare di mantenimento della pace EUFOR Althea in Bosnia e Erzegovina nonché alla missione civile in materia di tutela dello Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo) e vaglia la partecipazione ad altre missioni PSDC, come le missioni civili consultive dell'UE in Ucraina (EUAM Ucraina) e in Mali (EUCAP Sahel Mali).

Per ogni intervento, la Svizzera e l'UE concludono un accordo di partecipazione separato. Le modalità generali di partecipazione della Svizzera alle missioni PSDC potrebbero essere disciplinate contrattualmente in un accordo quadro con l'UE. In questo modo si garantirebbe una maggiore rapidità di intervento degli esperti svizzeri nell'ambito di simili missioni e si ridurrebbe l'onere amministrativo. La Svizzera continuerebbe a decidere autonomamente se, quando, dove e in che misura partecipare a una missione PSDC. Un mandato negoziale in questo senso non è ancora stato conferito.

Scambio di quote di emissione

Dal 2011 la Svizzera e l'UE conducono trattative sulla possibilità di collegare i rispettivi sistemi di scambio di diritti di emissione di CO₂. Nel quadro del commercio dei diritti di emissione, le imprese interessate si impegnano a cedere un diritto di emissione per ogni tonnellata di CO₂ emessa. I diritti sono liberamente negoziabili all'interno del sistema sia nell'UE che in Svizzera. Le imprese che generano meno emissioni rispetto ai diritti di cui dispongono possono vendere le proprie quote, mentre le imprese che generano più emissioni sono invece costrette ad acquistarne. Ogni anno il totale dei diritti di emissione ("cap") viene ridotto. Nel contesto della lotta contro i cambiamenti climatici, l'obiettivo è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle aziende in cui ciò è realizzabile a costi più bassi. Ciò significa che la riduzione avviene soprattutto nelle imprese per le quali l'installazione di misure di riduzione delle emissioni è meno cara rispetto all'acquisto di diritti di emissione.

Il reciproco riconoscimento dei diritti di emissione di gas a effetto serra collegherebbe gli attuali mercati dei diritti di emissione della Svizzera e dell'UE. In questo modo le imprese svizzere interessate avrebbero



Un diritto di emissione per ogni tonnellata di CO₂ emessa

© KEYSTONE / CHROMORANGE / Ina Barthels

accesso al mercato dei diritti di emissione dell'Unione europea, più ampio e liquido di quello interno, e, al pari dei concorrenti dell'UE, potrebbero beneficiare dei prezzi generalmente più bassi. Ciò consentirebbe di ridurre le distorsioni della concorrenza tra imprese svizzere e imprese UE.

Sicurezza alimentare e sanità pubblica

Nei settori della sicurezza alimentare e della sanità pubblica, la Svizzera e l'UE auspicano una migliore integrazione e una più stretta collaborazione.

Basandosi sulla revisione della legge sulle derrate alimentari, la Svizzera mira ad ampliare la cooperazione con l'UE nel settore della sicurezza alimentare. L'ormai consolidata base contrattuale nel settore veterinario potrebbe ad esempio essere estesa all'intera catena alimentare. Oltre all'abolizione degli ostacoli al commercio, ciò consentirebbe la totale integrazione della Svizzera nello spazio europeo della sicurezza alimentare. L'adesione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) faciliterebbe lo scambio di informazioni, migliorando così il livello di sicurezza e di salute dei consumatori e delle consumatrici.

Nel settore della sanità pubblica, tra la Svizzera e l'UE sussiste l'interesse comune ad approfondire la cooperazione, finora disciplinata soltanto caso per caso. Una più stretta collaborazione internazionale ai fini della tutela da una diffusione globale di malattie trasmissibili è importante per tutelare la salute di cittadine e cittadini. Un coinvolgimento ufficiale della Svizzera nel nuovo dispositivo UE in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere e nel programma di sanità pubblica dell'Unione europea completerebbe in maniera ideale gli strumenti già esistenti nel Paese.

Europa creativa (MEDIA/Cultura)

Dal 2014 i programmi MEDIA e Cultura sono integrati nel programma quadro dell'UE Europa creativa. MEDIA promuove lo sviluppo, la distribuzione e la commercializzazione di film europei come anche la formazione e il perfezionamento dei cineasti, e facilita la presentazione di opere europee nell'ambito dei festival cinematografici. Con la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA migliorano le opportunità per le produzioni cinematografiche svizzere di essere proiettate anche in altri Paesi europei e, per i film europei, di essere ospitati nelle sale svizzere. Il programma Cultura mira a promuovere la diversità culturale e linguistica in Europa e a consolidare la competitività del settore della cultura e della creatività.

La Svizzera ha partecipato per la prima volta al programma MEDIA nel 2004 nel quadro degli Accordi bilaterali II. I programmi hanno una durata limitata: la partecipazione della Svizzera è pertanto subordinata alla conclusione, ogni sette anni, di un nuovo accordo bilaterale. L'ultimo Accordo MEDIA è scaduto alla fine del 2013.

La Svizzera, che aspira a partecipare ai programmi MEDIA e Cultura, desidera negoziare un apposito accordo Europa creativa. La conclusione di un tale accordo dipende tuttavia anche dai progressi dei negoziati in materia di libera circolazione delle persone. Per consentire il proseguimento dei progetti in corso e una futura riammissione al programma MEDIA, nel marzo del 2014 il Consiglio federale ha deciso di compensare i fondi MEDIA venuti a mancare. Il programma Cultura non ha richiesto misure compensative poiché finora la Svizzera non vi ha preso parte.

Impressum

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione degli affari europei DAE

3003 Berna

www.dfae.admin.ch/europa_it

Impaginazione:

Comunicazione visuale DFAE, Berna

Foto di copertina:

KEYSTONE / Peter Schneider

Mappe:

Dati raccolti dal DFAE, Geoservizi SES.

Elaborate sulla base dei dati GADM delle zone amministrative mondiali.

Le frontiere nazionali non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del DFAE.

Ordinazioni:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione Pubblicazioni federali

www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordinazione: 201.335.I

Contatto:

Informazione DAE

Tel.: +41 (0)58 462 22 22

E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.dfae.admin.ch/europa/pubblicazioni.

Berna, 2016 (2° edizione rielaborata)